Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — **ROMA — Giovedì, 6 agosto** — **Numero 183.**

DIREZIONE	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani		*in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 438 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Della inamovibilità e della dispensa dall'impiego.

Art. 1.

I magistrati che hanno conseguito il grado di giudice o ne hanno esercitato per tre anni le funzioni sono inamovibili.

I magistrati inamovibili non possono essere privati dalla loro carica o del loro stipendio, nè sospesi, nè senza il loro consenso posti in disponibilità, in aspettativa o a riposo, oppure tramutati in altra sede, tranne che nei casi previsti dalla legge e secondo le forme dalla medesima prescritte.

Art. 2.

Se per infermità o debolezza di mente, giudicata permanente, o per accertata inettitudine un magistrato inamovibile non può adempiere convenientemente ai doveri del proprio ufficio, è dispensato dall'impiego con decreto Reale, previa dichiaratoria conforme della Corte suprema disciplinare di cui al seguente art 17, e secondo le norme di procedura che saranno fissate col regolamento.

Se la infermità o debolezza di mente ha carattere temporaneo, il magistrato può essere collocato in aspettativa, con le stesse forme, per un periodo di tempo non superiore a due anni.

TITOLO II.

Delle incompatibilità e di taluni doveri dei magistrati.

Art. 3.

I magistrati dei tribunali e delle Corti di appello non possono appartenere a corpi giudiziari nella cui circoscrizione i loro parenti fino al secondo grado o i loro affini di primo grado esercitino la professione di procuratore o abitualmente quella di avvocato.

La stessa disposizione è applicabile ai magistrati di cassazione nel caso che i parenti od affini nei gradi di cui sopra esercitino abitualmente la professione di avvocato o di procuratore nel distretto di Corte d'appello dove la Corte di cassazione ha la sede.

La stessa disposizione è applicabile ai pretori nel caso che i parenti od affini nei gradi di cui sopra esercitino abitualmente la professione di avvocato, di procuratore o di mandatario davanti la pretura.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al 3° grado non possono far parte dello stesso Collegio o corpo giudiziario.

Art. 4.

I magistrati inamovibili che si trovino in uno dei casi d'incompatibilità previsti dall'articolo precedente, nonchè quelli che per qualsiasi causa, anche indipendente da loro colpa, non possano, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario, sono tramutati, anche senza loro consenso, ad altra sede, per decreto Reale, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura.

Il parere è dato da una sezione speciale del Consiglio superiore eletta dal Consiglio stesso in adunanza plenaria e composta di membri residenti in Roma.

Il parere di detta sezione sarà anche richiesto quando il Governo, per i motivi di cui al primo comma, non creda di destinare un giudice o un giudice aggiunto ad una sede alla quale possa avervi diritto per mancanza di altri concorrenti dello stesso grado o categoria, ai termini dell'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 511.

Art. 5.

I magistrati non possono accettare incarichi di qualsiasi specie, senza l'assenso dei capi gerarchici.

Non possono assumere le funzioni di arbitro, se non nei casi previsti da leggi o da regolamenti.

Art. 6.

I capi delle Corti non possono assumere alcun incarico fuori della loro residenza, tranne quelli cui fossero chiamati in virtù di leggi o regolamenti.

Art. 7.

I magistrati debbono osservare il segreto su quanto riguarda le loro deliberazioni ed ogni affare da essi trattato.

Art. 8.

È rigorosamente vietato ai magistrati di ricevere informazioni private relativamente a cause pendenti davanti ad essi, di ricorrere ad altri per la compilazione delle sentenze ed ordinanze.

È colpa grave per il magistrato, quando il suo dovere d'ufficio non lo richieda, l'ingerirsi nell'andamento degli affari giudiziari ed il prestare in essi opera retribuita od esercitarvi influenza con sollecitazioni o raccomandazioni.

Art. 9.

È del pari colpa grave per il magistrato contrarre debiti indecorosi oppure con persone interessate in affari che rientrino o possano rientrare nella sfera della sua competenza.

Art. 10.

I magistrati debbono scrupolosamente astenersi dal ricorrere a raccomandazioni per appoggiare o sollecitare interessi di carriera, presso i membri del Governo o presso le persone da cui tali interessi dipendono, ed è loro vietato in ispecial modo di ricorrere per tale scopo a persone appartenenti all'ordine forense.

TITOLO III.

Disciplina dei magistrati giudicanti.

Art. 11.

I magistrati che mancano ai loro doveri o tengono in ufficio o fuori una condotta tale che li renda immeritevoli della fiducia e considerazione di cui devono godere o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario, sono soggetti a provvedimenti disciplinari secondo le disposizioni seguenti.

Art. 12.

I provvedimenti disciplinari sono:

1° l'ammonimento;

2° la censura;

3° la perdita dell'anzianità;

4° la perdita del diritto di promozione;

5° la rimozione;

6° la destituzione.

Art. 13.

L'ammonimento è applicabile in caso di lievi mancanze, dopo aver invitato il magistrato a discolparsene.

Esso viene applicato per ordine del ministro o dei capi dei collegi investiti del diritto di sorveglianza, dal capo del collegio al quale il magistrato appartiene, e per il personale delle preture e degli uffici di conciliazione, dal presidente del tribunale del circondario.

In ogni caso deve compilarsene verbale.

Il magistrato cui fu applicato l'ammonimento può chiedere che sia aperto contro di lui un procedimento disciplinare.

Art. 14.

La censura consiste in un biasimo formale registrato in apposito verbale con indicazione della mancanza commessa.

La perdita dell'anzianità può estendersi da un mese a due anni.

La perdita del diritto alla promozione può essere revocata dalla medesima autorità che la inflisse dopo almeno cinque anni di lodevole condotta, nel qual caso però s'intenderà commutata nella perdita dell'anzianità per tre anni.

Ai suddetti provvedimenti può essere aggiunto il tramutamento.

Il magistrato rimosso o destituito non può essere riammesso in servizio.

Alla destituzione può essere aggiunta, con la stessa decisione, la perdita totale o parziale del diritto a conseguire la pensione.

Art. 15.

La giurisdizione disciplinare sui conciliatori, gli uditori, i giudici aggiunti, ed i giudici compete al Consiglio disciplinare costituito presso la Corte d'appello del distretto in cui il magistrato esercita il suo ufficio.

Art. 16.

Il Consiglio disciplinare, di cui nell'articolo precedente, è composto del primo presidente o di chi ne fa le veci, del presidente di sezione più anziano, del consigliere più anziano (o dei due consiglieri più anziani in mancanza del presidente di sezione) o dei due consiglieri eletti dall'assemblea generale ai termini del terzo comma dell'art. 18 della legge 14 luglio 1907, n. 511.

Le funzioni del pubblico ministero presso il Consiglio disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di appello ove il Consiglio è costituito.

Art. 17.

La giurisdizione disciplinare sui magistrati di grado supe-

riore a giudice compete alla Suprema Corte disciplinare costituita secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

La giurisdizione di detta Suprema Corte si estende anche ai magistrati di grado inferiore, quando siano imputati di colpe connesse con quelle imputate a magistrati di grado superiore.

La Suprema Corte può, inoltre, su richiesta fatta dal pubblico ministero per ordine del ministro della giustizia, o su istanza del magistrato incolpato, avocare a sè o rimettere ad altro Consiglio la istruzione o la decisione di un procedimento disciplinare di competenza di un Consiglio giudiziario, quando gravi motivi lo richiedano.

Art. 18.

La Suprema Corte disciplinare siede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta di sette magistrati e di sei senatori del Regno.

I senatori sono nominati con decreto Reale dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della giustizia. Non possono essere nominati i membri del Senato che esercitano l'avvocatura o che facciano o abbiano fatto parte dell'ordine giudiziario.

I membri dell'ordine giudiziario nella Suprema Corte disciplinare sono il presidente della Corte di cassazione di Roma e i *sei* magistrati giudicanti superiori di grado, o in caso di parità di grado, più anziani che fanno parte del Consiglio superiore della magistratura.

La Suprema Corte è presieduta dal presidente della Corte di cassazione di Roma. Esso è supplito, in caso di mancanza o impedimento, dal più anziano fra i presidenti delle Corti di cassazione del Regno.

I membri della Suprema Corte durano in carica un biennio; i senatori nominati per decreto Reale non possono essere rinominati se non dopo un biennio dalla scadenza.

Art. 19

La Suprema Corte disciplinare giudica con l'intervento di sette membri, tre senatori e quattro magistrati, compreso il presidente.

Tenuto conto degl'impedimenti per giustificati motivi e delle eventuali astensioni e ricuse, la costituzione del Collegio giudicante vien fatta preferendo quanto ai membri senatori, coloro che da maggior tempo formano parte della Suprema Corte disciplinare, o, a parità di tempo, i più anziani di età; e quanto ai magistrati, coloro che hanno maggior grado o, a parità di grado, maggiore anzianità.

Le funzioni del Pubblico Ministero presso la Suprema Corte disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma.

Art. 20.

L'azione disciplinare è promossa dal pubblico ministero per ordine del ministro della giustizia.

Il presidente del Consiglio disciplinare o Suprema Corte disciplinare, ricevuta la richiesta del pubblico ministero, convoca il rispettivo consesso affinchè decida con sua ordinanza se il magistrato contro il quale fu promossa l'azione disciplinare debba essere sospeso dalle sue funzioni e, in tutto o in parte, dallo stipendio, e se occorra una istruzione preventiva o si possa fissare il dibattimento disciplinare.

Nel caso che un'istruzione occorra, si provvede con l'ordinanza medesima alla nomina di istruttore scelto fra i membri del collegio.

La ordinanza di cui sopra è prefissa in Camera di consiglio sulle conclusioni scritte del pubblico ministero.

Se l'ordinanza fu emessa da un Consiglio disciplinare e in essa si neghi la sospensione dall'ufficio richiesta dal Pubblico Ministero, questi può ricorrere per tale parte alla Suprema Corte disciplinare che decide definitivamente nelle stesse forme.

Art. 21.

La istruzione occorrente nelle procedure disciplinari è compiuta con il concorso del Pubblico Ministero seguendo le norme stabilite dal Codice di procedura penale per gli atti di istruzione in quanto siano applicabili.

Devesi, di regola, assumere l'interrogatorio del magistrato incolpato e le discolpe da lui presentate.

Il commissario istruttore può richiedere per gli atti d'istruzione da eseguirsi fuori della sua residenza un magistrato del luogo.

I testi e i periti sono sentiti con giuramento. Si applicano ad essi le disposizioni degli articoli 210, 214, 215, 216, 217 del Codice penale ed a chi li suborni o tenti di subornarli si applicano le disposizioni degli articoli 218, 219, 220 dello stesso Codice.

Art. 22.

Il commissario istruttore, allorchè ritenga la istruzione completa, comunica gli atti raccolti al Pubblico Ministero per le sue richieste definitive, e rimette quindi gli atti stessi e le richieste del Pubblico Ministero al tribunale disciplinare.

Il tribunale disciplinare, ricevuti gli atti e le richieste, se ritenga che dalle prove raccolte risultino escluse le colpe imputate, ed il pubblico ministero concluda per non farsi luogo a ulteriore procedimento, pronunzia ordinanza conforme. Altrimenti fissa il giorno del dibattimento e decide se i testi e i periti sentiti nell'istruzione o alcuno di essi debbano essere nuovamente assunti nel dibattimento stesso.

Può anche, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, ordinare un supplemento d'istruzione.

Art. 23.

L'ordinanza che fissa il dibattimento disciplinare è comunicata al pubblico ministero e al magistrato incolpato.

Il dibattimento sarà tenuto in Camera di consiglio.

Il magistrato incolpato potrà farsi assistere da un difensore.

Art. 24.

Nell'udienza un membro del tribunale disciplinare, nominato dal presidente fra quelli che non hanno preso parte agli atti di istruzione, fa la relazione della causa.

Nella discussione si osservano le norme dei dibattimenti penali in quanto siano conciliabili con la natura del procedimento e con le disposizioni della presente legge.

Possono essere assunte nuove prove, d'ufficio o a istanza delle parti, prorogando, ove occorra, l'udienza.

La decisione deve essere pronunziata immediatamente dopo terminato il dibattimento, e trasmessa con i motivi nel termine di otto giorni al procuratore generale che ne darà immediata comunicazione al ministro della giustizia e al magistrato interessato.

Art. 25.

I giudici disciplinari non sono legati ad alcuna regola di legge nell'apprezzare le prove a carico o a difesa del magistrato incolpato e la gravità della colpa. Essi si devono ispirare liberamente, nella loro decisione, all'intimo convincimento sorto nell'animo loro dopo lo svolgimento della procedura e delle prove, ed al dovere di tutelare rigidamente l'onore ed il prestigio dell'ordine giudiziario.

Se non siasi raggiunta una prova sufficiente delle colpe del magistrato, ma risulti che ad ogni modo egli ha perduta nell'opinione pubblica quella stima, fiducia e considerazione che la sua carica esige, il tribunale disciplinare propone al ministro della giustizia la sua dispensa dall'impiego.

Art. 26.

Il tribunale disciplinare allorquando assolve l'incolpato o lo condanna a pena diversa dalla rimozione o destituzione, dichiara

revocata la sospensione dall'ufficio o dallo stipendio che sia stata precedentemente disposta e ordina che gli siano restituiti gli arretrati dello stipendio.

Art. 27.

Dalle decisioni pronunciate dai Consigli disciplinari il magistrato incolpato ed il pubblico Ministero possono appellare alla Suprema Corte disciplinare entro trenta giorni dall'avvenuta pronuncia.

Non vi è, tuttavia, diritto di appello contro le decisioni sui ricorsi di cui all'art. 13, capoverso ultimo.

L'appello ha effetto sospensivo.

Le decisioni della Suprema Corte disciplinare non sono suscettibili di alcun ricorso o gravame.

È ammesso il rimedio della rivocazione nei casi e nelle forme da stabilirsi con regolamento.

Art. 28.

L'azione disciplinare si esercita indipendentemente da ogni azione civile o penale che proceda dal medesimo fatto, anche pendente il procedimento civile o penale e qualunque ne sia il risultato, salvo le disposizioni seguenti.

Art. 29.

Il magistrato sottoposto a procedimento penale è sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio dal giorno in cui sia stato emesso contro di lui il mandato di cattura o di comparizione.

Il ministro della giustizia può tuttavia concedere al magistrato sospeso o alla sua famiglia un assegno alimentare non eccedente i quattro quinti dello stipendio.

In caso di assoluzione o di non luogo a procedere gli arretrati dello stipendio saranno restituiti detratta la somma percetta per assegno alimentare, salvo che, apertosi il procedimento disciplinare per il medesimo fatto, il tribunale disciplinare disponga altrimenti.

Art. 30.

Il magistrato condannato alla pena della reclusione per qualsiasi tempo o alla pena della detenzione per un tempo superiore a sei mesi, è destituito di diritto, salvo al tribunale disciplinare di stabilire se alla destituzione debba essere aggiunta la perdita totale o parziale della pensione.

In caso di condanna diversa, il tribunale disciplinare deve decidere se il magistrato debba essere destituito oppure rimosso o punito con altra pena disciplinare.

Se il magistrato sia stato assolto per insufficienza di indizi o sia stato dichiarato non luogo a procedere a suo carico per remissione di querela o per estinzione dell'azione penale, dovrà sempre essere aperto a suo carico il procedimento disciplinare.

TITOLO IV.

Disciplina del pubblico ministero.

Art. 31.

Le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 7 e 8 secondo comma, 9, 10, del titolo II della presente legge si estendono ai funzionari del pubblico ministero.

Art. 32.

I provvedimenti disciplinari di cui ai nn. 2 e 6 dell'art. 12 sono applicati con decreto Reale su proposta del ministro della giustizia, previo parere del Consiglio disciplinare o della Corte suprema disciplinare, a seconda che trattasi di sostituti procuratori del Re o di funzionari in grado superiore.

Il Consiglio disciplinare è costituito del primo presidente, del procuratore generale presso la Corte d'appello, del più anziano dei sostituti procuratori generali presso la stessa Corte e del presidente e del procuratore del Re del tribunale della città ove ha sede la Corte medesima.

I membri dell'ordine giudiziario che fanno parte della Corte suprema sono scelti a preferenza fra i membri del Consiglio superiore della magistratura appartenti al pubblico ministero.

La sospensione dall'ufficio o dallo stipendio, quando non ha luogo di diritto, è ordinata con decreto Ministeriale o, quando trattasi di procuratori generali, con decreto Reale su proposta del ministro della giustizia.

Art. 33.

Le disposizioni di procedura stabilite nel titolo terzo per i giudizi contro i magistrati giudicanti saranno anche osservate, per quanto sia possibile, dinanzi il Consiglio disciplinare e la Corte Suprema disciplinare quando siano chiamati a dar parere nei casi di cui nell'articolo precedente.

Art. 34.

La dispensa dal servizio dei magistrati amovibili e dei funzionari del pubblico ministero è ordinata con decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia, sentito il parere di una Commissione, secondo le norme che saranno dettate nel regolamento.

Art. 35

I procuratori generali presso le Corti di appello possono essere collocati a disposizione del ministro della giustizia, quando ciò sia richiesto da bisogni del servizio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e per un termine non eccedente i sei mesi.

Quando nel termine per cui furono collocati a disposizione non sono stati richiamati alle loro funzioni, essi sono collocati in aspettativa per motivi di servizio per un termine non eccedente due anni.

Se non vengono richiamati alle loro funzioni neppure nel termine dell'aspettativa, essi sono dispensati dal servizio ed ammessi a far valere il loro diritto a pensione a norma di legge.

Art. 36.

Durante la disposizione e l'aspettativa per motivi di servizio, i procuratori generali sono collocati fuori ruolo, ed è loro conceduto sul fondo disponibile in bilancio per vacanze di posti un assegno che è uguale allo stipendio durante la disposizione, e non maggiore di due terzi, nè minore della metà durante l'aspettativa.

Al termine della disposizione o dell'aspettativa hanno diritto di ricuperare il posto che avevano nella graduatoria di anzianità.

Il tempo passato a disposizione o in aspettativa per motivi di servizio è valutato per intero agli effetti della pensione di riposo.

I procuratori generali posti a disposizione o in aspettativa per motivi di servizio non possono eccedere fra tutti, nello stesso tempo, il numero di quattro.

Disposizioni transitorie.

Art. 37.

La disposizione dell'art. 3 non è applicabile ai magistrati i quali si trovino nelle condizioni previste in detto articolo, all'epoca della pubblicazione della presente legge finchè conservino lo stesso grado e la stessa residenza, salva l'applicazione dell'art. 4 quando risulti che le condizioni medesime rendono effettivamente incompatibile il magistrato nella sede che occupa.

Art. 38.

Entro l'anno dalla pubblicazione della presente legge potranno essere dispensati dall'impiego per decreto Reale, previo parere della Corte Suprema disciplinare, quei magistrati dei quali consti che abbiano perduta nell'opinione pubblica la fiducia, stima o considerazione che la loro carica esige, quand'anche siano già sottoposti prima della presente legge a procedimento disciplinare e siano stati assolti od abbiano espiata la pena.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Relazione *di S. E. il ministro del tesoro a* **S. M. il Re,** *in udienza del 9 luglio 1908, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 3,000 dal fondo di riserva per le «spese impreviste» occorrenti per il Congresso della Società italiana pel progresso delle scienze.*

SIRE!

Nel prossimo autunno sarà tenuto in Firenze il primo Congresso della Società italiana pel progresso delle scienze e il Ministero della pubblica istruzione non potendosi disinteressare della buona riuscita del convegno, ha ravvisato opportuno di contribuire alle spese di organizzazione.

Ma poichè il bilancio di quell'amministrazione, per le molteplici spese di tal genere, cui deve far fronte, non offre mezzi sufficienti per dare un conveniente sussidio al Comitato ordinatore dell'importante riunione, il Consiglio dei ministri, considerato il carattere urgente e straordinario della spesa, ha deliberato di farvi fronte mediante un prelevamento di L. 3000 dal fondo di riserva delle «spese impreviste», usando per ciò della facoltà concessa al Governo dall'art. 38 della legge di contabilità generale.

A ciò intende il seguente schema di decreto che il riferente onorasi di sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra:

Il numero 455 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 30,000, rimane disponibile la somma di L. 970,000;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909, è autorizzata una 3ª prelevazione nella somma di lire tremila (L. 3000), da inscriversi al capitolo n. 297-*ter*: « Contributo dello Stato nelle spese per il Congresso della Società per l'incoraggiamento delle scienze da tenersi in Firenze nel settembre 1908 », nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 456 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 41 della legge 14 luglio 1907, n. 511, il quale dà facoltà al Governo di provvedere, nel termine di un anno dalla promulgazione della legge medesima, per il collocamento a riposo dei magistrati giudicanti o del Pubblico Ministero non più idonei all'adempimento dei doveri inerenti alle loro funzioni;

Visto l'art. 46 della legge stessa il quale autorizza il Governo a dare tutte le disposizioni necessarie per la completa attuazione di essa;

Considerata la necessità di aumentare di L. 60,000 il fondo stabilito in L. 20,000, dall'art. 4 della legge 28 maggio 1908, n. 213, per l'annualità delle pensioni assegnate al Ministero di grazia e giustizia e dei culti, pei collocamenti a riposo di autorità, allo scopo di mettere in grado il Ministero medesimo di dare esecuzione all'art. 41 della legge 14 luglio 1907, n. 511, su ricordata;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma di lire ventimila (L. 20,000), assegnata al Ministero di grazia e giustizia e dei culti dall'art. 4 della legge 28 maggio 1908, n. 213, quale limite massimo dell'annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1908-909, per i collocamenti a riposo disposti d' autorità, è aumentata di lire sessantamila (L. 60,000), per gli scopi di cui l'art. 41 della legge 14 luglio 1907, n. 511.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.
ORLANDO.

Visto, ***Il guardasigilli:*** ORLANDO.

Il numero* 459 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti 24 dicembre 1899 e 10 febbraio 1901, n. 120 che approvarono il testo unico delle leggi postali ed il relativo regolamento di esecuzione;

Visto il R. decreto 25 luglio 1887, n. 4866 per la gestione dei vaglia;

Visto il R. decreto 28 giugno 1903, n. 403;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il testo del penultimo alinea dell'art. 22 delle modificazioni al regolamento pel servizio dei vaglia per l'interno del Regno, approvato col R. decreto 28 giugno 1903, n. 403, è sostituito dal seguente:

« Il pagamento dei vaglia annunciati per telegrafo diretti a persone sconosciute non provviste di libretto postale di riconoscimento, deve farsi esclusivamente mercè l'intervento di una persona nota e solvente che per iscritto si dichiari garante della identità personale del percipiente ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
SCHANZER.

Visto, ***Il guardasigilli:*** ORLANDO.

Il numero 460 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Visto il Nostro decreto 8 marzo 1906, n. 78, col quale fu approvato l'elenco dei sussidi a carico dello Stato, concessi ai Comuni indicati nell'elenco medesimo per il passaggio dalla categoria dei Comuni chiusi a quella degli aperti;

Visto l'altro Nostro decreto di data odierna, che ha ridotto il sussidio già assegnato al comune di Procida, da L. 12,415.14 a L. 10,760.65;

Ritenuto che in virtù del Nostro decreto 27 gennaio 1907, n. LVIII, dal comune di Procida fu staccata la frazione di Monte di Procida, che venne costituita in Comune autonomo;

Vista la relazione della Commissione centrale, che ha determinato le variazioni da apportarsi al sussidio accordato al comune di Procida, in relazione alla suddetta modificazione nella circoscrizione territoriale;

Veduto l'art. 8 del regolamento 9 marzo 1902, n. 90;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La somma annuale assegnata a favore del comune di Procida in complessive L. 10,760.65 come sussidio per la soppressione delle barriere daziarie è ripartita fra i due Comuni suindicati, nella misura seguente:

Comune di Procida L. 10,260.36;
Comune di Monte di Procida L. 500.29.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, ***Il guardasigilli:*** ORLANDO.

Il numero* 461 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 8 marzo e 16 settembre 1903 e 8 luglio 1904, nn. 84, 401 e 418 coi quali furono approvati gli elenchi delle quote di concorso a carico dello Stato, concesse ai Comuni indicati negli elenchi medesimi, per l'abolizione totale o parziale del dazio sui farinacei;

Ritenuto che in virtù del Nostro decreto 27 gennaio 1907, n. LVIII, dal comune di Procida fu staccata la frazione Monte di Procida, che venne costituita in Comune autonomo;

Vista la relazione della Commissione centrale, che ha determinato le variazioni da apportarsi alla quota di concorso per l'abolizione del dazio sui farinacei, accordata al comune di Procida, in relazione alla suddetta modificazione nella circoscrizione territoriale;

Veduto l'art. 8 del regolamento 9 marzo 1902, n. 90;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

La somma annuale di complessive L. 34,288.61 com-

presa a favore del comune di Procida negli elenchi annessi ai sopracitati Nostri decreti, è ripartita fra i due Comuni suindicati, nella misura seguente:

Comune di Procida L. 31,385.21.

Comune di Monte di Procida L. 2903.40.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 462 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 527, contenente disposizioni speciali per gl'infortuni del lavoro nelle solfare della Sicilia;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 527, contenente disposizioni speciali per gl'infortuni del lavoro nelle solfare della Sicilia, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 527, contenente disposizioni speciali per gl'infortuni del lavoro nelle solfare della Sicilia.

TITOLO I.

Tabella dei salari medi.

Art. 1.

La revisione della tabella dei salari medi approvata per ogni Provincia, a norma degli articoli 2 a 6 della legge, è obbligatoria dopo scaduto un quinquennio dalla data in cui la tabella è entrata in vigore.

Entro i primi quindici giorni del bimestre precedente la scadenza del quinquennio, il prefetto, mediante avviso affisso, per la durata di almeno otto giorni, nei locali della Camera di commercio ed arti e all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio esistono miniere di zolfo in attività di esercizio e pubblicato nel foglio degli annunzi giudiziari e in uno dei giornali più diffusi nella provincia, invita le autorità locali e le locali associazioni industriali ed operaie interessate a presentare alla prefettura, entro due mesi dalla data della pubblicazione dell'avviso nel foglio degli annunzi giudiziari, le proposte motivate delle modificazioni della tabella che ritengono necessarie.

Scaduto il termine assegnato nell'avviso di cui nel capoverso precedente, il prefetto trasmette, col proprio parere, le proposte pervenutegli all'Ufficio distrettuale delle miniere di Caltanissetta il quale, entro tre mesi dalla scadenza del quinquennio di cui nella prima parte del presente articolo, formula, quando occorra, uno schema della nuova tabella e rimette al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, insieme al detto schema, una relazione in cui sono esposte le proposte pervenutegli e il parere di quell'Ufficio intorno alle medesime.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, dopo fatte le ulteriori indagini che creda necessarie, promuove il R. decreto che approva la nuova tabella o che conferma la tabella precedente, se modificazioni di questa non siano risultate necessarie.

Il decreto predetto determina la data in cui entra in vigore la tabella con esso approvata o confermata, fino alla quale data, continuerà ad essere applicata la tabella precedente.

Art. 2.

Dopo scaduto un biennio dall'entrata in vigore della tabella dei salari medi di ogni Provincia, la revisione della tabella stessa può aver luogo quando concorrano le condizioni seguenti:

1° che della revisione sia fatta richiesta con domanda presentata a norma dell'articolo seguente:

2° che l'ingegnere capo dell'Ufficio distrettuale delle miniere di Caltanissetta, fatte le necessarie indagini, dichiari, su richiesta del prefetto, la domanda di revisione meritevole di accoglimento.

Indipendentemente dalla domanda di cui al n. 1, la revisione può aver luogo anche su proposta fatta, di propria iniziativa, dall'ingegnere capo dell'Ufficio distrettuale delle miniere di Caltanissetta.

Art. 3.

La domanda di revisione della tabella dei salari medi di cui al n. 1, dell'articolo precedente dev'essere motivata e può essere fatta:

o dal sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni del lavoro, per deliberazione dell'assemblea generale dei soci, o dall'Istituto assicuratore che potrà succedere al sindacato. In quest'ultimo caso la domanda dev'essere appoggiata da tanti esercenti che occupino complessivamente un numero di operai non inferiore a quello richiesto nel capoverso seguente per la validità della domanda presentata dagli operai;

ovvero da non meno di cento operai addetti alle miniere della Provincia, a menochè il numero complessivo di questi operai, secondo la più recente pubblicazione ufficiale del R. corpo delle miniere, sia inferiore a 300; nel qual caso basterà che la domanda sia fatto da un terzo di detti operai.

Per ognuno dei firmatari, oltre il nome e cognome, devono essere indicate la residenza, la miniera in cui lavora, la categoria di salario in cui è inscritto: le firme mancanti di qualcuna di queste indicazioni si considerano come non scritte. Per quelli che non sanno scrivere terrà luogo della firma il segno della croce apposto alla presenza di due testimoni, i quali avranno cura di far seguire al segno di croce tutte le indicazioni predette.

La domanda dev'essere presentata al prefetto della provincia che la trasmette, insieme alla dichiarazione dell'Ufficio distrettuale delle miniere di cui al n. 2, dell'articolo precedente, al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 4.

Ricevuta la domanda e la dichiarazione di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 2 o la proposta dell'Ufficio distrettuale delle miniere nel caso preveduto nell'ultimo capoverso di quello stesso articolo, il Ministero di agricoltura, industria e commercio fisserà il termine entro il quale il prefetto dovrà pubblicare l'avviso di cui al primo capoverso dell'art. 1.

Scaduto il termine di due mesi assegnato nell'avviso predetto ed entro tre mesi dalla scadenza stessa, l'Ufficio distrettuale delle miniere di Caltanissetta rimetterà al Ministero di agricoltura, industria e commercio, insieme allo schema della nuova tabella, una relazione conforme a quella prescritta nel secondo capoverso dell'art. 1, e il Ministero di agricoltura provvederà a norma dei due ultimi capoversi di quello stesso articolo.

Art. 5.

Se in qualche provincia il numero degli operai addetti alle miniere di zolfo, secondo i dati contenuti nella più recente pubblicazione ufficiale del Real corpo delle miniere, non sia superiore a cento, il Ministero di agricoltura, industria e commercio potrà astenersi dal formare per essa un'apposita tabella di salari medi. In tal caso, con Regio decreto promosso dallo stesso Ministero, sarà determinata quale delle tabelle di salari medi vigenti nelle provincie limitrofe dovrà essere applicata.

Quando il numero degli operai abbia superato i 100, secondo la più recente pubblicazione ufficiale del Real corpo delle miniere, il Ministero di agricoltura, industria e commercio sarà tenuto a iniziare la procedura per la formazione della tabella seguendo le norme di cui all'art. 3. Finchè la tabella così formata non sarà entrata in vigore continuerà ad essere applicata quella della provincia limitrofa, determinata con R. decreto in conformità alla disposizione della prima parte del presente articolo.

TITOLO II.

Assegnazione degli operai alle rispettive categorie di salario.

Art. 6.

L'esercente, o la persona che ne abbia avuto da lui l'incarico, prima di assumere al lavoro un cottimista, un sub-cottimista o un operaio è tenuto a notificare al nuovo assunto quale specie di lavoro dovrà eseguire e in quale delle categorie indicate nella tabella dei salari medi è stato inscritto.

La notificazione sarà fatta mediante lettura e consegna all'interessato, alla presenza di due testimoni di sua fiducia che sappiano leggere e scrivere, del foglio che la contiene.

L'interessato, può opporre le sue obiezioni all'assegnazione fattagli.

Se l'esercente o la persona da lui incaricata si convince che l'assegnazione è stata errata provvederà a correggerla e notificherà la nuova assegnazione con le norme di cui nel capoverso precedente; se invece persista nel ritenere giusta l'assegnazione, trascriverà le eventuali obbiezioni fatte dall'interessato o dai testimoni sul foglio di notificazione e vi aggiungerà le sue controsservazioni. Se nessuna obbiezione sia stata fatta, ne sarà fatta menzione.

Il foglio di notificazione deve contenere l'avvertenza che l'interessato ha diritto di reclamare, contro l'assegnazione fatta, entro il termine di 10 giorni fissato nell'articolo seguente e, dopo averne dato lettura, l'esercente, o la persona da lui incaricata, lo sottoscriverà e lo farà sottoscrivere dall'interessato e dai due testimoni, i quali ultimi attesteranno, con la loro firma, che la notificazione fu fatta regolarmente, nella data in esso indicata e con l'osservanza delle forme stabilite nel presente articolo.

Se l'interessato sia analfabeta si farà risultare da dichiarazione fatta da lui, alla presenza dei due testimoni, e alla sottoscrizione di lui supplirà il segno di croce apposto alla presenza dei testimoni stessi.

Dell'avvenuta notificazione, l'esercente, o la persona da lui incaricata, avrà cura di ritirare ricevuta con la firma o col segno di croce dell'interessato o dei due testimoni e con l'indicazione, in tutte lettere, della data della notificazione stessa, scritta di tutto pugno dall'interessato, o, se questi sia analfabeta, da uno dei testimoni.

L'omissione della notificazione è punita con l'ammenda stabilita nell'art. 30 della legge (T. U.) 31 gennaio 1904, n. 51.

Qualora non siano osservate le forme stabilite nel presente articolo per la notificazione. questa si considererà come non avvenuta e si applicherà l'ammenda suddetta.

La stessa pena si applicherà ai testimoni convinti di avere, nell'atto di notificazione. attestato il falso.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di prescrivere per la notificazione un modulo da esso predisposto.

Art. 7.

Entro 10 giorni dalla notificazione fattagli, quegli che sia stato inscritto in una categoria diversa da quella cui ritiene di appartenere, ha diritto di presentare reclamo al sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione contro gli infortuni in Caltanissetta o all'Istituto assicuratore.

Il reclamo dev'essere accompagnato dal foglio di notificazione e dev'essere rimesso al Sindacato obbligatorio predetto, o all'Istituto assicuratore, con lettera raccomandata o della quale sia stata ritirata ricevuta.

Il Sindacato o l'Istituto assicuratore è tenuto a rimettere il reclamo, col suo parere, all'Ufficio distrettuale delle miniere di Caltanissetta, e l'ingegnere capo di quest'Ufficio, dopo le indagini che creda necessarie, emette sul reclamo la sua decisione motivata. La decisione è definitiva ed obbligatoria tanto per l'esercente, quanto per il reclamante, ed è notificata all'uno e all'altro, a cura dell'Ufficio distrettuale delle miniere, e pel tramite del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione o dell'Istituto assicuratore, con lettera raccomandata o della quale sia stata ritirata ricevuta.

Il funzionario che ha emesso la decisione denuncierà l'esercente alla competente autorità giudiziaria per l'applicazione della pena comminata nell'art. 7 della legge qualora entro otto giorni dalla ricevuta notificazione della decisione l'esercente non abbia provveduto, in conformità di essa, a rettificare la classificazione dell'operaio.

Scaduto il termine fissato nella prima parte del presente articolo il reclamo non è più ammesso.

Però qualora con sentenza passata in cosa giudicata l'esercente sia stato condannato per avere inscritto il cottimista, sub-cottimista o l'operaio in una categoria diversa da quella cui effettivamente apparteneva, il cottimista, sub-cottimista o l'operaio, anche quando non abbia proposto reclamo o questo sia stato respinto, potrà in qualunque tempo far valere il diritto, riconosciuto nella sentenza, al cambiamento di categoria.

Art. 8.

Qualora l'operaio, il cottimista o sub-cottimista venga addetto, in modo permanente e come attribuzione ordinaria, a lavori diversi da quelli in precedenza eseguiti, che importino l'assegnazione di esso ad una diversa categoria di salario, l'esercente, o la persona che ne abbia avuto da lui l'incarico, deve provvedere, entro tre giorni, a tale assegnazione, notificandola, entro lo stesso termine, all'interessato, a norma e per gli effetti di cui agli articoli 6 e 7. Le contravvenzioni a questa prescrizione sono punite con l'ammenda comminata nell'art. 7 della legge.

Se la destinazione dell'operaio, del cottimista o sub-cottimista a lavori diversi da quelli in precedenza eseguiti, per quanto fatta in via occasionale o temporanea, si ripete con tal frequenza o

con tal durata da far ritenere che quei lavori assumano il carattere di attribuzione ordinaria, l'esercente o la persona da lui incaricata, che non abbia provveduto all'assegnazione dell'operaio, del cottimista o sub-cottimista predetto alla categoria di salario corrispondente a quei lavori, sarà passibile dell'ammenda comminata nell'art. 7.

Art. 9.

Il cambiamento di salario se sia dipendente dall'età, o non da cambiamento di categoria, non occorre che sia notificato all'interessato a norma dei precedenti articoli, nè che ne sia fatta denunzia al Sindacato obbligatorio siciliano o all'Istituto assicuratore a norma degli articoli seguenti.

Art. 10.

Qualora l'esercente o per lui la persona che ne abbia avuto lo incarico, abbia omesso di fare le notificazioni di cui agli articoli 6 e 8, l'operaio in qualunque tempo ha diritto di reclamare, con lettera raccomandata o della quale abbia ritirato ricevuta, al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione contro gli infortuni in Caltanissetta o all'Istituto assicuratore, il quale, rimette il reclamo, con le sue osservazioni, all'Ufficio distrettuale delle miniere di Caltanissetta.

L'ingegnere capo dell'Ufficio distrettuale delle miniere di Caltanissetta, assunte le necessarie informazioni, denunzia, ove ne sia il caso, l'esercente, o la persona da questo incaricata, all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle penalità comminate nell'art, 6 e gli assegna un termine, non maggiore di tre giorni, entro il quale deve eseguire le notificazioni predette.

Art. 11.

Qualora sopravvenga un infortunio prima che l'esercente o la persona che ne abbia avuto da lui l'incarico, o di propria iniziativa, o per invito fattogli a norma del capoverso precedente, abbia fatto le notificazioni di cui agli articoli 6 e 8 o prima che sia scaduto il termine per il reclamo di cui all'art. 7, e l'avente diritto all'indennità non si accordi col sindacato obbligatorio siciliano o coll'Istituto assicuratore circa la categoria di salario da assumersi a base per la liquidazione dell'indennità, la controversia sarà definita dalla competente autorità giudiziaria secondo le norme e con la procedura stabilite per tutte le altre controversie relative alla liquidazione dell'indennità.

Art. 12.

L'assegnazione degli operai alle rispettive categorie di salario, a norma delle disposizioni del presente titolo, non avrà effetto che ai soli fini della determinazione delle indennità dipendenti da infortunio del lavoro e non potrà servire come prova delle condizioni del contratto di lavoro.

TITOLO III.

Denunzia degli operai occupati con la rispettiva categoria di salario.

Art. 13.

La denunzia da farsi al Sindacato obbligatorio siciliano o all'Istituto assicuratore a norma dell'art. 7 della legge, deve indicare;

1° il nome, cognome e la paternità dell'operaio;

2° la data e il luogo della nascita;

3° la specie dei lavori ai quali sarà addetto;

4° la rimunerazione effettiva ad esso attribuita, e per i cottimisti il salario medio annuale.

5° la categoria di salario in cui venne assegnato.

6° la data in cui gli venne notificata tale assegnazione.

Dovrà pure contenere le altre indicazioni richieste nel modulo che, con l'approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il Sindacato obbligatorio o l'Istituto assicuratore potranno per essa prescrivere.

Il termine di tre giorni di cui all'art. 7 della legge decorre dal giorno dell'assunzione al lavoro, se si tratta di operai assunti direttamente dall'esercente: se si tratta invece di operai assunti da un cottimista, dal giorno in cui questi avrà comunicato all'esercente l'assunzione.

Art. 14.

La denunzia di cui nell'articolo precedente è obbligatoria anche quando l'operaio, in conformità alla disposizione dell'art. 8, sia assegnato ad una categoria di salario diversa da quella in cui era precedentemente inscritto.

Il termine di tre giorni, fissato nell'art. 7 della legge, decorre in tal caso dal giorno in cui l'operaio sia stato addetto ai lavori che importano il predetto cambiamento di categoria, se si tratta di operai assunti direttamente dall'esercente; e dal giorno in cui il cambiamento di lavoro sia stato comunicato all'esercente dal cottimista, se si tratti di operai che lavorino alla dipendenza di quest'ultimo.

L'omissione o la falsità di questa denuncia è punita con le stesse pene comminate nell'art. 7 della legge.

Art. 15.

Il cottimista o sub-cottimista prima di assumere alla sua dipendenza un operaio e, dopo averlo assunto, prima di adibirlo a lavori diversi da quelli ai quali era in precedenza addetto, deve darne denunzia all'esercente indicandogli:

1° il nome, cognome e la paternità del detto operaio;

2° il luogo e la data di nascita;

3° la sua qualifica;

4° la specie dei lavori ai quali sarà addetto;

5° la rimunerazione effettiva ad esso attribuita.

Deve pure fornirgli tutte le altre indicazioni che fossero richieste nel modulo di cui nell'ultimo capoverso del presente articolo.

La denunzia si considera come fatta all'esercente anche se rimessa alla persona che ha la direzione o sorveglianza dei lavori.

La persona cui viene rimessa la denuncia deve rilasciarne ricevuta. Se la denuncia sia rimessa con lettera raccomandata, terrà luogo di ricevuta quella rilasciata dall'ufficio postale.

Il cottimista o sub-cottimista, che ometta di far la denunzia di cui al presente articolo o che la faccia senza le indicazioni richieste o con indicazioni false o inesatte, è punito con l'ammenda comminata nell'art. 7 della legge ed è tenuto verso l'esercente al risarcimento per tutti i danni che gli potessero derivare dall'omissione o irregolarità della denunzia.

Il sindacato obbligatorio siciliano o l'Istituto assicuratore, con l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, ha facoltà di stabilire per questa denuncia un apposito modulo.

Art. 16.

Se sia colpito da infortunio un cottimista, sub-cottimista od operaio, per il quale non sia stata fatta la denunzia di cui nell'articolo 7 della legge, si osserveranno le disposizioni seguenti:

a) se alla data dell'infortunio era già stata fatta la notificazione di cui agli articoli 6 e 8 ed era già scaduto il termine per il reclamo di cui all'art. 7, il Sindacato obbligatorio siciliano o l'Istituto assicuratore liquida l'indennità in base al salario resultante dalla notificazione o dalla decisione emessa o che sarà per emettere sul reclamo, l'ingegnere capo dell'Ufficio distrettuale delle miniere di Caltanissetta.

b) se alla data dell'infortunio non era stata fatta la notificazione e non era scaduto il termine predetto, si applicherà la disposizione dell'art. 11 del presente regolamento.

Art. 17.

Salvochè sia diversamente stabilito nello statuto o nel contratto di assicurazione, il Sindacato obbligatorio siciliano e l'Istituto as-

sicuratore ha diritto di rivalersi contro l'esercente dell'indennità pagata:

a) se alla data dell'infortunio non siagli stata presentata la denunzia di cui agli articoli 13 e 14, semprechè, alla data stessa, sia già scaduto il termine per presentarla;

b) se la denunzia contenga indicazioni false, ovvero contenga indicazioni inesatte o manchi di alcune delle indicazioni richieste, semprechè l'inesattezza o la deficienza concerna indicazioni essenziali alla determinazione della categoria di salario.

Se il salario resultante dalla denunzia fatta al Sindacato o all'Istituto assicuratore sia inferiore a quello resultante dalla notificazione fatta all'operaio, il Sindacato o l'Istituto assicuratore ha diritto di rivalersi contro l'esercente dell'eccedenza dell'indennità dovuta su quella che sarebbe stato tenuto a pagare secondo la denunzia fattagli.

Lo stesso diritto, di cui nel capoverso precedente, spetta al Sindacato o all'Istituto assicuratore qualora ricorra l'applicazione dell'art. 11 per omessa notificazione all'operaio della categoria di salario.

TITOLO IV.

Perizia giudiziaria preventiva.

Art. 18.

Il pretore farà procedere alla perizia, di cui all'art. 8 della legge, entro 48 ore dalla presentazione della domanda del Sindacato o dell'Istituto assicuratore, tranne i casi di giustificato impedimento.

Qualora l'operaio sia in grado di viaggiare, a giudizio del medico del posto di soccorso, il Sindacato o l'Istituto assicuratore potrà, anticipando le spese, richiedere che la perizia sia eseguita presso la sede del Sindacato o dell'Istituto.

Art. 19.

Il giuramento del perito, nominato dal pretore, è ricevuto dal pretore stesso prima delle operazioni o all'atto in cui viene depositata la relazione nella cancelleria, secondochè sia determinato nel decreto di nomina.

I motivi di ricusazione del perito non sospendono l'esecuzione del decreto e possono essere fatti valere soltanto nel giudizio di merito successivo

Art. 20.

La relazione del perito dev'essere fatta per iscritto e dev'essere sottoscritta dal perito alla presenza del cancelliere della pretura

Art. 21.

Qualora l'operaio si rifiuti di prestarsi alla visita necessaria ai fini della perizia, il perito lo farà risultare dalla relazione, indicandovi anche i motivi del rifiuto.

Art. 22.

Nel caso preveduto nel precedente articolo, semprechè il rifiuto dell'operaio non risulti giustificato, l'autorità giudiziaria potrà presumere, salvo prova in contrario, come non riportate in occasione del lavoro quelle lesioni che già, per loro stesse, non risultino, in modo evidente o ineccepibile dipendenti dall'infortunio.

Art. 23.

Nelle spese della perizia da sostenersi dal Sindacato obbligatorio o dall'Istituto assicuratore che l'ha richiesta, è compresa una indennità giornaliera da pagarsi all'operaio per tutto il tempo durante il quale, in conseguenza e per effetto delle visite da eseguirsi dal perito, deve astenersi dal lavoro.

Vi sono compreso anche le eventuali spese di viaggio sostenute dall'operaio allo stesso scopo.

La misura dell'indennità giornaliera è determinata e le spese di viaggio sono liquidate, in modo definitivo, con ordinanza del pretore.

Art. 24.

Al perito non potranno essere assegnate più di tre vacazioni.

TITOLO V.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 25.

Lo statuto del Sindacato obbligatorio siciliano per gli infortuni del lavoro, o la polizza di assicurazione per i privati istituti assicuratori, determina se e quali libri ogni esercente di miniere deve tenere a garanzia dei rapporti intercedenti fra l'esercente stesso e l'Istituto assicuratore. Finchè lo statuto o la polizza non abbia provveduto alla determinazione predetta, continueranno ad essere osservate le disposizioni degli articoli 25, 26, 27 e 28 del regolamento 13 marzo 1904, n. 141.

Art. 26.

Gli esercenti delle miniere situate entro una zona di cinquecento metri da uno dei posti di soccorso e prime cure di cui all'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 527, sono esonerati dall'obbligo di provvedere altrimenti alle spese per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica, poste a carico dell'esercente dall'ultimo capoverso dell'art. 9 della legge (T. U.) 31 gennaio 1904, n. 51, e sono altresì esonerati dagli obblighi nascenti dall'art. 11 della legge 30 marzo 1893, n. 184.

La stessa esenzione, come anche l'esonero dagli obblighi imposti dal citato art. 11 della legge 30 marzo 1893, n. 184, possono essere concessi, volta per volta, a richiesta dell'interessato, dal prefetto, dopo sentiti l'ingegnere distrettuale delle miniere e il medico provinciale, quando si tratti di miniere che, pur non essendo comprese nella zona predetta, si trovino tuttavia ad assai breve distanza da uno dei posti di soccorso.

Art. 27.

Il commissario regio, nominato a norma dell'art. 11 della legge, esercita tutte le funzioni che ai termini delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e ai termini dello statuto del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione contro gli infortuni, spettano al presidente e al Consiglio d'amministrazione del sindacato stesso.

Però con lo stesso R. decreto di nomina o con R. decreto successivo, promosso dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, dopo sentito il Consiglio di Stato, potranno essergli conferiti anche i poteri dell'assemblea dei soci del sindacato, quando ciò sia riconosciuto necessario per il funzionamento del Sindacato medesimo.

Costituito il Consiglio d'amministrazione, il commissario deve fargli immediatamente consegna dell'ufficio; deve anche fare e presentare al Consiglio una relazione sui provvedimenti emessi durante la sua gestione.

Al commissario regio spetta una indennità giornaliera non superiore a L. 25; entro questo limite, la misura dell'indennità sarà, volta per volta, stabilita con decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Gli spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno con le norme di cui al R. decreto 25 agosto 1863, n. 1446 (serie 1ª), che stabilisce le indennità di viaggio per gli impiegati governativi in missione.

Art. 28.

Entro 30 giorni da quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, del R. decreto che a norma dell'art. 4 della legge approva le tabelle dei salari medi, ogni esercente di miniere, o la persona che ne abbia avuto da lui l'incarico, deve notificare a ciascuno degli operai alla sua dipendenza la categoria

di salario in cui è stato inscritto, osservando le disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento.

L'operaio che sia stato inscritto in una categoria diversa da quella cui ritiene di appartenere, ha diritto di presentare reclamo, nei modi e per gli effetti di cui all'art. 7 del presente regolamento, al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione contro gli infortuni in Caltanissetta.

Il reclamo dev'essere presentato prima che siano trascorsi 10 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni assegnato per la notificazione e su di esso emetterà decisione motivata l'ingegnere capo dell'ufficio distrettuale delle miniere di Caltanissetta, giusta quanto dispone l'art. 7 del presente regolamento.

Scaduto il termine fissato nel precedente capoverso, il reclamo non è più ammesso. Sarà però applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 7 del presente regolamento nel caso preveduto nella disposizione stessa.

Art. 29.

Entro cinque giorni dalla notificazione fatta ai termini della prima parte del precedente articolo, l'esercente deve denunziare al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione contro gli infortuni, gli operai occupati dando per ciascuno di essi le indicazioni prescritte nell'art. 13 del presente regolamento.

L'omissione o la falsità di questa denunzia è punita con le stesse pene comminate nell'art. 7 della legge.

Art. 30.

Non si applicano agli esercenti ed agli operai delle miniere di zolfo della Sicilia le disposizioni degli articoli 25, 26, 27, 28, 31, 98, 99 e 100 del regolamento 13 marzo 1904, n. 141, e le altre che fossero contrarie a quelle contenute nel presente regolamento, salvo quanto prescrive, per gli articoli 25 a 28, la disposizione dell'art. 25 del presente regolamento.

L'art. 84 del regolamento 13 marzo 1904, n. 141, si applica anche nei casi di infortuni che colpiscono gli operai predetti; però con la sostituzione alle parole, che si leggono sotto al n. 5, delle seguenti:

« 5. La categoria di salario in cui l'operaio è inscritto ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 23 luglio 1908, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Caselle in Pittari (Salerno).*

SIRE!

Il commissario straordinario del comune di Caselle in Pittari non può compiere nel periodo normale il riordinamento di quell'azienda.

Egli deve ancora definire gli atti riguardanti la costruzione dell'acquedotto, perchè si possa dar principio ai relativi lavori; conchiudere un mutuo con la Cassa dei depositi e prestiti per rendere possibile la costruzione del cimitero; completare l'accertamento delle usurpazioni di terreni demaniali; compilare i ruoli della tassa focatico pel 1907 e 1908 (per i quali son già state formate le matricole) e della fida pascolo; sistemare il servizio di esattoria e tesoreria, ora in via straordinaria affidato ad un delegato governativo; ultimare il riordinamento degli uffici comunali, istituendo i registri contabili e l'anagrafe; impiantare l'armadio farmaceutico.

Necessita, pertanto, prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, giusta lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Caselle in Pittari, in provincia di Salerno;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Caselle in Pittari è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 23 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

MINISTERO DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 1° marzo 1886, n. 3682 e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Visto il regolamento per l'esecuzione di dette leggi, approvato col R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Vista la legge 7 luglio 1901, n. 321 per l'attivazione del nuovo catasto e per l'esecuzione delle relative volture catastali;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con R. decreto 26 gennaio 1902, n. 76;

Essendo compiute le operazioni per la formazione e l'attivazione del nuovo catasto della provincia di Pavia;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto formato in esecuzione delle predette leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23 ha effetto nella provincia di Pavia, dal giorno 1° settembre 1908 e da quel giorno cessa la conservazione del catasto preesistente e comincia a funzionare la sezione catastale dell'ufficio tecnico di finanza incaricata della conservazione del nuovo catasto nella detta Provincia.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette e del catasto sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1908.

Il ministro
LACAVA.

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione Reale pel credito comunale e provinciale

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Avviso di dichiarazione di insolvenza.

La Commissione Reale pel credito Comunale e Provinciale, nella seduta del 30 luglio 1908, ha dichiarato il comune di Rocca di Papa in istato di insolvenza, ai termini e per gli effetti delle leggi 17 maggio 1900, n. 173, e 8 luglio 1904, n. 356.

Roma, addì 1° agosto 1908.

Il presidente
SCAMUZZI.

MINISTERO D'AGRICOLTURA,

Divisione I — Sezione II — (Servizio

ELENCO ***delle dichiarazioni pei diritti d'autore sulle opere dell'ingegno inscritte nel registro generale del del 25 giugno 1865, n. 2337, del 10 agosto 1875, n. 2652, e del 18 maggio 1882, n. 756, approvato***

Dichiarazioni presentate in tempo utile — Art. 27, paragrafo 1° del

N. d'ordine del registro gen	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
51218	Hartmann & Guarneri (Ditta)	*Catalogo illustrato* (senza prezzi) degli articoli di sua fabbricazione per farmacie, ospedali, igiene domestica, uso industriale
51219	Detta	*Prezzo corrente n. 23* degli articoli di sua fabbricazione (Parte 1ª: Articoli di medicazione - Parte 2ª: Articoli di gomma elastica, obanite, vetro e affini, in un volume)
51220	Wilde Oscar (Vannicola G.)	*Salomè.* Tragedia in un atto. Versione italiana curata da G. Vannicola . . . .
51225	Enriques Luisa	*Giuochi e trastulli.* Racconti per i miei bambini . . . .
51226	Beltramelli Antonio	*Le gaie Farandole,* con illustrazioni di C. Simonetti . . . .
51227	Zambaldi Silvio	*La moglie del dottore.* Commedia in tre atti . . . .
51230	Fazzutti Agostino	*Expositio recentis decreti S. C. Concilii de sponsalibus et matrimonio* . . . .
51231	Cuppini Virginia	*Guida pratica e moderna* per rendere più proficuo l'insegnamento dei lavori femminili nelle scuole professionali. Parti I e II.
51232	Forni Erminio	*Le novelle di mio nonno* . . . .
51233	Grassellini Ezio	*La leggenda indiana.* Commedia in versi, in un atto . . . .
51234	Boghen Conigliani Emma	*Giovanni Boccaccio e i novellisti minori del secolo XIV.* Letture scelte ed annotate ad uso delle RR. scuole normali. (Antologia della letteratura italiana, vol. VII).
51235	Guastalla Rosolino	*Lirici, epici minori e poeti didascalici del secolo XVI.* Letture scelte e annotate ad uso delle RR. scuole normali. (Antologia della letteratura italiana, vol. XII).
51236	Borsi Ada	*Cronache e volgarizzamenti del sec. XIV.* Letture scelte e annotate ad uso delle RR. Scuole normali. (Antologia della letteratura italiana - vol. VI)
51237	Fumagalli Giuseppe (direttore)	*Almanacco italiano.* Piccola enciclopedia popolare della vita pratica e annuario diplomatico, amministrativo e statistico. Anno XIII - 1908 con 900 figure e tavole.
51241	Van Westerhout N. (Amadei Amedeo)	*Menuet et Musette.* Istrumentazione per banda di A. Amadei. (Piccola partitura). (N. di cat. 111,769)
51242	Detto. (Detto)	*Badinerie.* Istrumentazione per banda di A. Amadei. (Piccola partitura). (N. di cat. 111,770)
51243	Busoli Guglielmo	*El zesto zestinà!* Canzone-marcia per banda. (Piccola partitura). (N. di cat. 111,772) . . . .
51244	Detto	*Gioielli Indocinesi.* Danza orientale per banda. (Piccola partitura). (N. di cat. 111,773) . . .

INDUSTRIA E COMMERCIO

della proprietà letteraria ed artistica)

del Ministero, durante la 2ª **quindicina** *del mese di* **maggio** *1908, per gli effetti del testo unico delle leggi con R. decreto del 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), e delle convenzioni internazionali in vigore.*

testo unico delle leggi ecc. del 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª).

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura	OSSERVAZIONI
Stabilimento tipografico G. Modiano e C., Milano, 1907	Hartmann e Guarneri (Ditta)	Pavia 29 gennaio 1908	
Tipolitografia succ. Bruni, Pavia, gennaio 1908	Detta	Id. 29 id. »	
(Lux Bernardo, editore). Tipografia F. Filelfo, Tolentino, 5 febbraio 1908	Lux Bernardo, libraio e Castelli Cesare, pubblicista	Roma 8 febbraio »	
Tipografia Galileiana, Firenze, 1° febbraio 1908	Soc. anonima editrice R. Bemporad e figlio	Firenze 28 id. »	
Tipografia della Società per le industrie grafiche G. Spinelli e C, Firenze, 1° febbraio 1908	Detta	Id. 28 id. »	
Stabilimento tipografico « La Prealpina », Varese, 13 dicembre 1907.	Zambaldi Silvio	Milano 29 id. »	
Tipografia del Patronato, Udine, 1908	Fazzutti Agostino	Udine 30 marzo »	
Tipografia succ. Vestri di C. e G. Spighi, Prato, 10 gennaio 1908	R. Bemporad e figlio (Società anonima editrice)	Firenze 30 id »	
Stabil. tipogr. E. Palagi e C. Genova, 31 marzo 1908	Forni Erminio	Genova 1 aprile »	
Tipografia S. Bernardino, Siena, 15 aprile 1908	Grassellini Ezio	Siena 17 id. »	
Tipografia della Soc. tipogr. fiorentina, Firenze, 20 aprile 1908	R. Bemporad e figlio (Società anonima editrice)	Firenze 30 id. »	
Detta, 20 id. »	Detta	Id. 30 id. »	
Detta, 20 id. »	Detta	Id. 30 id. »	
Tipografia Sieni, Firenze, 30 gennaio 1908	Detta	Id. 30 id. »	
Calcogr. G. Ricordi e C., Milano, 21 marzo 1908	G. Ricordi e C. (editori).	Milano 5 maggio »	
Detta, 21 id. »	Detti	Id. 5 id. »	
Detta, 21 id. »	Detti	Id. 5 id. »	
Detta, 21 id. »	Detti	Id. 5 id. »	

N. d'ordine del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
51245	Gauwin Ad. (Leoni Vincenzo	*Marche des p' tits rastas.* Istrumentazione per banda di Vincenzo Leoni (piccola partitura). (N. di cat. 111,774).
51246	Cerri Luigi	*Valse des princesses.* Riduzione per piccola orchestra dell'autore. Op. 97 - (Intermezzi musicali a piccola orchestra, n. 341). (N. di cat. 112,054).
51247	Detto	*Première lettre d'amour. Morceau caractéristique.* (Intermezzo). Riduzione per piccola orchestra dell'autore. Op. 98 - (Intermezzi musicali a piccola orchestra. (N. di cat. 112,055).
51248	Dubois Auguste	*Les baisers ont des ailes !...* Poésie de Victor Lecouffe. Op. 48. (N. di cat. 112,188). . . . . .
51249	Costa P. Mario (Fatuo Giuseppe)	*Serenata napolitana.* Riduzione per pianoforte solo. (N. di cat. 112,172) . . . .
51250	Monier A.	*Révélation !* Valse pour piano (N. di cat. 112,039) . . . .
51251	Raff G. (Neri Pellegrino)	*La polka de la Reine.* Caprico — Op. 95. — Istrumentazione per banda di Pellegrino Neri (grande partitura). (Biblioteca dei corpi di musica, serie XXI, n. 278): (N. di cat. 111,922)
51252	Mancinelli Luigi (D'Alessandro Michele	*Battaglia d'Azio,* N. 3 degli intermezzi sinfonici intitolati « Cleopatra » — Istrumentazione per banda di Michele d'Alessandro (grande partitura). (Biblioteca dei corpi di musica, serie XXI, n. 275). (N. di cat. 111,919)
51253	Fuhrmann Manfredo (Manzoni Bruno)	*Diagnosi e prognosi delle malattie mentali.* Breve compendio — Traduzione italiana dal tedesco di B. Manzoni
51271	Kennedy Laurie Carlo	*Raid New York-Paris.* Marche two-step per pianoforte. Op. 11 . . . .
51272	Detto	*Marconigramma.* Galop per pianoforte. Op. 12 . . . .
51273	Dall'Argine Luigi	*Caporal Susine.* Operetta in un atto — Partitura per canto e pianoforte. Parole dello stesso .
51274	Varese Paola	*Le api - Il filugello.* Un volume . . . .

Dichiarazioni presentate in tempo tardivo. Art. 27, paragrafo 2°, del

Numero del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
51221	Vanzi Mussini Fanny	*Vecchie ragazze.* Romanzo . . . .
51222	Bas Julius	*Litaniæ de S. S. Corde Jesu* ad chorum quatuor vocum inaequalium (C. A. T. B.), organo comitante. Edizione 2ª, la 1ª essendo del 1902. (N. di cat. 83)
51223	Bossi C. Adolfo	*Magnificat* ad chorum trium vocum inaequalium (A. T. B.), organo comitante. Edizione 2ª, la 1ª essendo del 1900. (N. di cat. 91)

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura	OSSERVAZIONI
Calcografia G. Ricordi e C. Milano, 21 marzo 1908	G. Ricordi e C., editori	Milano 5 maggio 1908	
Detta, 11 id. »	Detti	Id. 5 id. »	Depositato un fascicolo e 15 parti staccate.
Detti, 11 id. »	Detti	Id. 5 id. »	Depositato un fascicolo e 14 parti staccate.
Detta, 29 id. »	Detti	Id. 5 id. »	
Detta, 16 id. »	Detti	Id. 5 id. »	
Detta, 20 id. »	Detti	Id. 5 id. »	
Detta, 4 marzo »	Detti	Id. 5 id. »	
Detta, 27 id. »	Detti	Id. 5 id. »	
Tipografia Indipendenza. Milano, 3 maggio 1908	Società editrice libraria di Milano	Id. 7 id. »	
Litografia della ditta A. Forlivesi e C. Firenze, aprile 1908	Kennedy Laurie Carlo	Firenze 7 id. »	
Detta, aprile »	Detto	Id. 7 id. »	
Calcografia Amprimo. Torino, 8 maggio 1908	Gori Gustavo, editore	Torino 8 id »	Rappresentata la prima volta al teatro Vittorio Emanuele di Torino il 7 dicembre 1907.
Stabilimento cromotipografico G. B. Marsano. Genova, 7 maggio 1908	Vareso Paola	Genova 9 id. »	

testo unico delle leggi ecc., del 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª).

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura	OSSERVAZIONI
Tipografia della casa editrice nazionale Roux e Viarengo. Torino, 1901	Società tipografica editrice nazionale	Torino 26 febbraio 1908	
Stabilimento grafico-musicale M. Capra. Torino, ottobre 1907	Detta	Id. 26 id. »	
Detto, 1905	Detta	Id. 26 id. »	

N. d'ordine del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
51224	Anichini Giuseppe	*Fregio* che adorna la copertina del libro « La scienza in cucina o l'arte di mangiar bene » di P. Artusi, rappresentante oggetti di gastronomia e recante in ciascuno dei quattro angoli un puttino allegorico
51228	Turazza Giacinto	*Idraulica pratica.* Derivazione dei canali artefatti e trasporto dell'acqua a scopo industriale. Seconda edizione con 67 figure intercalate nel testo, la prima essendo del 1900
51229	Belloni A. e Brognoligo G.	*Sommario della storia della letteratura italiana.* Terza edizione, la prima essendo del 1900.
51238	Sclaverano Luisa (direttrice)	*La domenica dei fanciulli.* Anno VIII, 1907. Giornale settimanale illustrato, 52 fascicoli . . .
51239	Stampini E. (direttore)	*Rivista di filologia e di istruzione classica.* Anno 35°, 1907 . . . .
51240	Novati Francesco e Renier Rodolfo (direttori)	*Giornale storico* della letteratura italiana. Anno 25° (1907). Vol. 49 e 50. . . . .
51254	Bazzochi Erminia	*Il molino della morte.* Romanzo, con 31 disegni di Rubino e Rodella. . . . .
51255	Ilari Nino	*Il delitto di Trastevere.* Romanzo storico con 23 illustrazioni originali di Ottavio Rodella . .
51256	Motta Luigi	*I misteri del mare indiano.* Grande romanzo di avventure scientifico-fantastico con 48 illustrazioni originali di Berlia e Rodella
51257	Detto	*L'Aquila dell'Indostan.* Romanzo fantastico con 29 illustrazioni di Plinio Codoniato . . . . .
51258	Bazzochi Erminia	*Ghirlanda insanguinata.* Nuovo romanzo . . . .
51259	Mérouvel Carlo (Brugnatelli Vermondo)	*Rosa di primavera.* Romanzo. Prima traduzione italiana di Vermondo Brugnatelli . . . . . .
51260	Detto	*Amore mortale.* Romanzo. Prima versione italiana di V. Brugnatelli . . . .
51261	Conan Doyle A. (Lusini Romeo)	*Uno strano delitto.* Romanzo. Il volume contiene anche le due novelle: « L'anello di Thotha » e « Il capitano della *Stella Polare* ». Prima versione italiana di R. Lusini.
51262	Mary Jules (Bazzochi Erminia)	*Amore proibito.* Romanzo. Prima versione italiana di E Bazzochi. . . . .
51263	Loti Pierre (Bassi Guido)	*La signora dei crisantemi.* Romanzo. Il volume contiene inoltre le novelle: Profanazione - Passaggio di Sultana - Passaggio di Regina e Morte infantile. Prima versione italiana di G. Bassi.
51264	De Maupassant Guy (Rebora Piero Luigi)	*Yvette* e altre novelle: La cordicella - Il papà di Simone - Due amici - Il monile - Palla di sego - I resti del naufragio - Una scoperta - Un parricidio - L'appuntamento - Bombard - Il pane maledetto - Gli zoccoli - Il ceppo - Magnetismo - Divorzio - Una bella serata. Traduzione italiana di Piero Luigi Rebora.
51265	Coppée François (Bianchi Icilio)	*Il colpevole.* Romanzo. Prima versione italiana di Icilio Bianchi . . . .
51266	Guido da Pisa (frate) (Marenduzzo Antonio)	*I fatti di Enea,* con introduzione e commento di A. Marenduzzo . . . .
51267	Diversi (Marenduzzo Antonio)	*Le cento novelle antiche* (Novellino) con introduzione e commenti di A. Marenduzzo. Edizione espurgata
51268	Serra Luigi	*Storia dell'arte italiana* cono 525 illustrazioni . . . .

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura	OSSERVAZIONI
Stabilimento tipografico A. Salani. Firenze, 16 novembre 1907	Ditta editrice Adriano Salani	Firenze 26 febbraio 1908	
Stabilimento tipografico Prosperini. Padova, 1908	Draghi Angelo, editore	Padova 12 marzo »	
Tipografia L. Crescini e C. Padova, 1908	Detto	Id. 12 id. »	
Stamperia reale G. B. Paravia e C. Torino, 29 dicembre 1907	Ditta editrice G. B. Paravia e C.	Torino 4 maggio »	
Tipografia V. Bona, Torino dal 9 febbraio al 15 novembre 1907	Casa editrice Loescher Ermanno	Id. 5 id. »	
Detta, dal 31 gennaio al 2 dicembre 1907	Detta	Id. 5 id. »	
Tipografia Zerboni e C. Milano, 19 maggio 1907.	Società editoriale milanese	Milano 7 id. »	
Detta, 2 marzo 1907	Detta	Id. 7 id. »	
Detta, 21 ottobre 1906	Detta	Id 7 id. »	
Tipografia Virgilio. Milano, 24 marzo 1907	Detta	Id. 7 id. »	
Tipografia Zerboni e C. Milano, 6 dicembre 1907	Detta	Id. 7 id. »	
Detta, 15 gennaio 1908	Detta	Id. 7 id. »	
Detta, 3 id. »	Detta	Id. 7 id. »	
Tipografia Virgilio. Milano, 22 dicembre 1907	Detta	Id. 7 id. »	
Detta, 3 gennaio 1908	Detta	Id. 7 id. »	
Tipografia Galimberti & Politti. Milano, 8 gennaio 1908	Detta	Id. 7 id. »	
Tip. Virgilio. Milano, 6 dicembre 1907	Detta	Id. 7 id. »	
Detta, 28 gennaio 1908	Detta	Id. 7 id. »	
Tipografia degli stabilimenti riuniti di arti grafiche. Milano, ottobre 1906	Casa editrice Francesco Vallardi	Id. 8 id. »	
Stabilimento tipografico della ditta dichiarante. Milano, gennaio 1906	Detta	Id. 8 id. »	
Tipografia degli stabilimenti riuniti d'arti grafiche. Milano, ottobre 1907	Detta	Id. 8 id. »	

N. d'ordine del registro gen	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
51269	Foscolo Ugo (Gigli Giuseppe)	*Poesie scelte*, con introduzione e commento di G. Gigli . . . .
51270	Mazzola F., Garuffa G., Troncone e Casazza	*Dizionario industriale di arti e mestieri*. Vol. 1° A-C con 581 figure intercalate nel testo, e tavole. — Vol. 2° D-H con 489 id. — Vol. 3° J-O con 384 id. — Vol. 4° P-Z con 1110 id.
51275	Marucchi Orazio	*Manuale di archeologia cristiana*. Seconda edizione, la prima essendo dell'ottobre 1907 . . .
51276	Assereto Guido	*Atlante di geografia commerciale* corredato di note illustrative, riveduto da E. Friedrich. Puntata 1ª: L'Italia, con 12 tavole e diagrammi

Parti di opere depositate in continuazione dei depositi precedentemente fatti —

Numero del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione
49798	Novati F. e Renier R. (direttori)	*Studi Medioevali*. Pubblicazione semestrale	Istituto Italiano d'Arti Grafiche, Bergamo, 28 aprile 1908

Dichiarazioni per riproduzioni di opere riservate entrate nel secondo periodo di protezione, registrate

Numero del Registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
51216	Cammarano Salvatore	*Il Trovatore*. Dramma in 4 parti che si dichiara depositato per la riserva fin dal 1865. Musica di G. Verdi
51217	Piave Francesco Maria	*La Traviata*. Dramma in 3 atti, che si dichiara depositato per la riserva fin dal 1865. Musica di G. Verdi

STABILIMENTO	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura				OSSERVAZIONI
Tipografia degli stabilimenti riuniti d'artigrafiche. Milano, novembre 1907	Casa editrice Francesco Vallardi	Milano	8	maggio	1908	
Stabilimento della ditta dichiarante, Milano (pei primi 3 volumi) e stabilimenti riuniti d'arti grafiche, Milano (pel 4° vol.) dicembre 1907	Detta	Id.	11	id.	»	
Stabilimento Desclée e C. Roma, 20 aprile 1908	Ditta editrice Desclée e C.	Roma	11	id.	»	
Istituto geografico De Agostini. Roma, 1° febbraio 1908	De Agostini Giovanni	Id.	12	id.	»	

Art. 24 del testo unico delle leggi sui diritti d'autore del 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª)

DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO NELLA PREFETTURA			OSSERVAZIONI
	Primitivo		Attuale	
Loescher Ermanno (Casa editrice)	Torino	7 maggio 1907	5 maggio 1908	Depositato il fascicolo 4° del vol. II (Anno 1907)

durante la stessa quindicina (articoli 9 e 30 del testo unico predetto).

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura				OSSERVAZIONI
Tipografia F. Mazio. Napoli 1908	Francesco Jorio	Napoli	4	novembre	1907	Articoli 9 e 30. — Riproduzione per mezzo della stampa in n. 2000 esemplari del libretto da porsi in vendita al prezzo di L. 0.10 ciascuno, con l'offerta del pagamento del ventesimo agli aventi diritto
Detta, 1908	Detto	Id.	4	id.	»	Articoli 9 e 30. — Riproduzione col mezzo della stampa in n. 2000 esemplari del libretto da porsi in vendita al prezzo di L. 0.10 ciascuno con l'offerta del pagamento del ventesimo agli aventi diritto

ELENCO *n.* 10 *delle opere riservate, per diritti d' autore, con speciali dichiarazioni ai sensi dell' art. 14 approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012*

N. d'ordine	Numero di iscrizione nel registro generale	NOME DELL' AUTORE	TITOLO DELL' OPERA	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
14624	51220	Wilde Oscar (G. Vannicola)	*Salomè.* Tragedia in un atto. Versione italiana curata da G. Vannicola.	1908. Non ancora rappresentata all'atto del suo deposito in prefettura
14625	51227	Zambaldi Silvio	*La moglie del dottore.* Commedia in 3 atti	1907. Rappresentata la 1ª volta al *Lirico* di Milano il 10 gennaio 1908
14626	51233	Grassellini Ezio	*La leggenda indiana.* Commedia in versi in un atto	1908. Non mai rappresentata fino alla data del deposito in prefettura
14627	51241	Van Westerhout (Amadei Amedeo)	*Menuet et Musette.* Istrumentazione per banda di A. Amadei (Piccola partitura). (N. di cat. 111,769).	1908
14628	51242	Detto (Detto)	*Badinerie.* Istrumentazione per banda di A. Amadei. (Piccola partitura). (N. di cat. 111,770).	1908
14629	51243	Bussoli Guglielmo	*Il zesto zestinà!* Canzone marcia per banda. (Piccola partitura (N. di cat. 111,772).	1908
14630	51244	Detto	*Gioielli indocinesi.* Danza orientale per banda. (Piccola partitura). (N. di cat. 111,773).	1908
14631	51245	Gauwin A. (Leoni Vincenzo)	*Marche des p'tits rastas.* Istrumentazione per banda di Vincenzo Leoni. (Piccola partitura).	1908
14632	51246	Cerri Luigi	*Valse des princesses.* Riduzione per piccola orchestra dell'autore. Op. 97. (Intermezzi musicali a piccola orchestra n. 341).	1908
14633	51247	Detto	*Première lettre d'amour.* Morceau caractéristique. (Intermezzo). (Riduzione per piccola orchestra dell'autore. Op. 98. (Intermezzi musicali a piccola orchestra n. 342).	1908
14634	51251	Raff G. (Neri Pellegrino)	*La polka de la rime.* Caprice. Op. 95. Istrumentazione per banda di Pellegrino Neri. (Grandi partitura). (N. di cat. 111,922). (Biblioteca dei corpi di musica. Serie XXI n. 278).	1908
14635	51252	Mancinelli Luigi (D'Alessandro Michele)	*Cleopatra.* Intermezzi sinfonici n. 3. - *Battaglia d'Azio.* Istrumentazione per banda di M. D'Alessandro. Grande partitura. (N. di cat. 111,919). (Biblioteca dei corpi di musica. Serie XXI n. 275).	1908
14636	51273	Dall'Argine Luigi	*Caporal Susine.* Operetta in un atto. Partitura per canto e pianoforte. Parole dello stesso.	1908. Rappresentata la 1ª volta al *Vittorio Emanuele* di Torino il 7 dicembre 1907

Roma, 11 luglio 1908.

del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652, e 18 maggio 1882, n. 756 (serie 3), durante la 2ª **quindicina** *del mese di* **maggio** *1908.*

NOME DEL DICHIARANTE	Prefettura in cui fu depositata la dichiarazione	Certificato Prefettizio		OSSERVAZIONI
		Numero di registro	DATA del deposito	
Lux Romolo e Castelli Cesare	Roma	2433	8 febbraio 1908	
Zambaldi Silvio	Milano	99	29 id. »	
Grassellini Ezio	Siena	41	17 id. »	
G. Ricordi e C., editori	Milano	198	5 maggio »	
Detti	Id.	199	5 id. »	
Detti	Id.	200	5 id. »	
Detti	Id.	201	5 id. »	
Detti	Id.	202	5 id. »	
Detti	Id.	203	5 id. »	
Detti	Id.	204	5 id. »	
Detti	Id.	208	5 id. »	
Detti	Id.	209	5 id. »	
Gori Gustavo, editore	Torino	8005	5 id. »	

Per il direttore della I divisione: G. GIULIOZZI.

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

Divisione 1ª — Sezione 2ª

(Servizio della proprietà intellettuale)

ELENCO N. 13 degli attestati di trascrizione dei marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 1ª quindicina del mese di luglio 1908.

Numero del Reg. Gen.	Attestato		COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
	Volume	Numero			
8688	81	61	Kahn Aron, a Milano	4 marzo 1908	La parola *Aureol* accompagnata dall'iscrizione *Aron Kahn Milano.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « preparati per la riproduzione dei disegni e le riproduzioni stesse »
8692	81	62	Pestoni Luigi, a Milano	11 id. »	1° Etichetta rettangolare con filettatura ai bordi portante una fascia diagonale con l'iscrizione *Elixir Pestoni* e sopra di essa il disegno di una bottiglia del prodotto con un rameggio di vite, un gruppo di medaglie e onorificenze e la parola *Specialità* fra piccoli fregi; inferiormente figurano un altro gruppo di medaglie, un bollo circolare con uno stemma gentilizio fiancheggiato dalle iniziali *P. L.* e accompagnato dalla scritta *Marca depositata*, la dicitura *Corroborante-Digestivo* e l'indicazione *Milano - Via G. Ripamonti, 15.* 2° Etichetta a striscia col facsimile della firma *Luigi Pestoni* accompagnata in alto dall'iscrizione *Specialità Elixir* e in basso dalla parola *Milano.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « liquore »
8695	81	63	Felice Bisleri & C. (Ditta), a Milano	16 id. »	I. Quattro etichette rettangolari a fondo paglierino con disegni di zanzare e con una cornice variopinta a svolazzi limitata da una fascia rossa. La 1ª porta la parola *Esanofele* seguita da indicazioni varie fra le quali si legge: *Felice Bisleri & C. Milano,* il tutto traversato obliquamente dalla firma *Felice Bisleri & C*, ed in basso le parole *Marca depositata.* La 2ª porta a sinistra il disegno di una testa di leone con una targhetta su cui leggesi *Ferro China Bisleri* e a destra un avviso relativo a questo prodotto. La 3ª contiene il disegno di una zanzara con intorno le parole *Zanzara Anofele Propagatrice delle febbri malariche* e sotto le diciture *Anopheles Zanzara propagatrice dei parassiti della malaria - Marca depositata.* La 4ª ha un'avvertenza relativa alla cura. II. Due etichette ovali a fondo come sopra recanti l'una la parola *Esanofele* seguita da diciture varie fra cui *Felice Bisleri & C. Milano,* il tutto traversato obliquamente dalla firma *F. Bisleri & C.* e accompagnata in basso dalle parole *Marca depositata* e l'altra il disegno di una zanzara con la leggenda *Marca depositata, Anopheles Zanzara Propagatrice dei parassiti della Malaria.* III. Impronta per capsula metallica portante in mezzo la parola *Milano* e intorno la scritta *Esanofele Felice Bisleri & C.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « preparato farmaceutico »

Numero del Reg. Gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
8704	81	64	Pastificio Tommasini, Società, a Milano	28 marzo 1908	1° Etichetta rettangolare portante su due appositi targhe le parole *Società Pastificio Tommasini* e più sotto l'indicazione *Milano. 42, Via Ponte Seveso, 44* nonchè una vignetta raffigurante uno stabilimento; il tutto contornato da fregi intrecciantisi e accompagnato inferiormente dal facsimile di tre medaglie, da un nastro con la scritta *1906 - Diploma d'onore - 1906* e da una targa con la parola *Esportazione*. 2° Etichetta rettangolare raffigurante una giovane donna seduta a mensa in atto di gustare del cibo e avente a sinistra una scatola dei prodotti e in basso una targa con un'avvertenza per le contraffazioni; il tutto chiuso da una cornice a rameggi e accompagnato in alto da una fascia con l'indicazione del nome del prodotto seguito dalle parole « *Mignon* » *all'uovo* e in basso da una targa con la scritta *Società Pastificio Tommasini* e dalla parola *Milano*. 3° Etichetta rettangolare portante nel mezzo la figura della qualità del prodotto, in alto il nome corrispondente seguito dalle parole « *Mignon* » *all'uovo* e in basso l'indicazione del peso e dei pregi del prodotto. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « paste alimentari ».
8707	81	65	Berlin Anhaltische Maschinenbau - Actien - Gesellschaft, a Dessau (Germania)	18 febbraio »	La parola *Ohnesorge*. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « innesti e loro parti », già registrato in Germania per gli stessi prodotti.
8708	81	66	Dora Biscuit C. (Ditta), a Torino	26 id. »	La figura di un toro visto di fianco e ritto sulle zampe posteriori fra due rami incrociati, uno di quercia e uno d'alloro, con sovrapposto un nastro svolazzante su cui leggesi *Lavoro ed onestà*; completa il marchio l'iscrizione, posta in alto, *Dora Biscuit C., Torino*. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « biscotti ».
8709	81	67	Mey & Edlich (Ditta), a Leipzig-Plagwitz (Germania)	27 id. »	Il disegno di una targhetta ovale racchiudente due mani destre che si stringono con sopra e sotto la dicitura *Handels-Marke*. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « biancheria, maglierie, profumerie, saponi, pasticcierie, liquori, orologi, coltellerie, ecc. », già registrato in Germania per gli stessi prodotti.
8711	81	68	G. & L. Fratelli Cora (Ditta), a Torino	5 marzo »	Etichetta rettangolare avente un fregio ornamentale ai bordi e nel mezzo le parole in celeste e rosso *Amaro Cora* seguite in basso dalla scritta *G. & L. Fratelli Cora - Torino - Costigliole d'Asti*; a sinistra e in alto figura il monogramma intrecciato *F. C. G. L.* con sopra la data *1835* e un nastro arcuato su cui leggesi *Labor et Probitas* e sotto la leggenda *Marca depositata*. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « liquore ».
8722	81	69	Rosenberger Arthur, a Berlino	5 id. »	La parola *Kefyrogen* in lettere maiuscole da stampa. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « prodotto farmaceutico di Kefir », già registrato in Germania per lo stesso prodotto.

Numero del Reg. Gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
8725	81	70	Società Anonima Cementi Casalesi, a Genova	20 marzo 1908	Impronta raffigurante il frontone di un traforo nella cui imboccatura trovasi una lettera o un numero che varia a seconda della qualità del prodotto; accompagna l'impronta l'iscrizione *Società Anonima - Cementi Casalesi - Genova* disposta secondo due circoli concentrici e aventi nel mezzo il disegno lineare di una crocetta. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « cemento ».
8717	81	71	Hablo Johann, a Vienna	14 id. »	La parola *Nixe* in caratteri maiuscoli da stampa. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « intercettatori del vapore, radiatori, intercettatori della condensazione, scaricatori dell'acqua di condensazione e valvole », già registrato in Austria per gli stessi prodotti.
8718	81	72	Francesco Cinzano & C.ia (Ditta), a Torino	18 id. »	La denominazione *Vermouth Cinzano* accompagnata dalla scritta *F. Cinzano & C. Torino.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « Vermouth ».
8719	81	73	La stessa	18 id. »	La parola *Cinzano* accompagnata dall' indicazione *Vermouth prodotto da F. Cinzano & C. Torino.* Marchio di fabbrica e di commercio per contraddistinguere « liquori, vini e più specialmente vermouth ».
8726	81	74	Cioci Alfredo, a Genova	31 id. »	Etichetta rettangolare con due fregi laterali di fantasia portante in alto, fra due gruppi simmetrici di medaglie, il disegno di due capre correnti sormontate dalla scritta: *Marca depositata;* nel mezzo spicca con grosse lettere rosse di fantasia la parola *Solidoline* seguita inferiormente dalle diciture: *Cioci & C. Genova - Piazza Darsena - Porta dei Vacca - Grasso speciale per aste di stantuffi, bride, giunti, ecc.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « grasso per aste di stantuffi, giunti, ecc. ».
8728	81	75	Engelhardt Georg, a Cassel (Germania)	28 febbraio »	Impronta costituita dalla parola *Chasalla.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « calzature, loro parti e accessorî », già registrato in Germania per gli stessi prodotti.
8730	81	76	L. Palanca & C.i (Ditta), a Roma	2 id. »	Etichetta raffigurante un treppiede con sopra una coppa da cui si eleva una fiamma posto su fondo a raggiera e chiuso da due fascie semicircolari con svolazzi e fiori sulle quali leggesi *Alere flammam - Marca di fabbrica;* il tutto accompagnato dalle iscrizioni *Premiata fabbrica fondata nel 1853 - Profumerie, saponi e affini - L. Palanca & C. - Roma.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « profumerie, saponi ed affini ».
8732	81	77	Chemische Fabrik von Hoyden Aktien-Gesellschaft, a Radebeul presso Dresda (Germania)	7 id. »	La parola *Sulfidal* in lettere maiuscole da stampa. Marchio di fabbrica per contraddistinguere « zolfo colloidale e suoi preparati medicinali », già registrato in Germania per gli stessi prodotti.

Numero del Reg. Gen.	Attestato		COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
	Volume	Numero			
8790	81	78	Giovanni Schiaffino e figlio (Ditta), a Genova	14 aprile 1908	1° Etichetta rettangolare a vari colori incorniciata da un fregio di stile moderno e portante in alto, sopra un campo celeste limitato da una corona di edelweiss, il disegno a colori del picco di un monte con tre alpinisti, di cui quello di mezzo tiene la bandiera italiana e quello di sinistra una bottiglia del prodotto; più sotto figura una fascia con la leggenda *Elixir Ruwenzori* e inferiormente trovansi le indicazioni *Tonico-digestivo — G. Schiaffino e figlio — Genova.* 2° Etichetta a striscia recante sopra una targa fiancheggiata da edelweiss, il fac-simile della firma *G. Schiaffino e F.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « liquore ».
8818	81	79	Vittorio Ascoli (Ditta), a Perugia	20 id. »	Etichetta rettangolare contornata da un fregio di stile moderno portante a sinistra il disegno di una tavolozza con pennelli sulla quale spicca l'effigie del Perugino con in basso le iniziali *V. A. P.* e sotto le parole *Marca depositata*; a destra trovansi le iscrizioni, in caratteri di fantasia, *Cotone Extra per calze il « Perugino » Colori solidi garantiti - Vittorio Ascoli - Perugia.* Marchio di fabbrica e di commercio per contraddistinguere « cotone ».
8945	81	80	Antinori Lodovico e Antinori Piero fu Niccolò, a Firenze	11 gennaio »	Etichetta oblunga a contorno curvilineo portante l'iscrizione *Cantine della Nobil Casa Lodovico e Piero Antinori* fiancheggiata dallo stemma di famiglia con sotto la parola *Firenze* e da uno stemma di fantasia costituito da tre losanghe contenenti le lettere *A. L. P.* sormontate da corona e contornate da un fregio sotto il quale leggesi *Italy;* nella parte inferiore dell'etichetta trovasi l'indicazione della qualità del prodotto. Marchio di commercio per contraddistinguere « vino ».

Roma, addì 16 luglio 1908.

Per il direttore capo della 1ª divisione
G. GIULIOZZI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi elettrici

AVVISO

Il giorno 3 corrente, in Trevignano, provincia di Treviso, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 4 agosto 1908.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0|0 cioè: n. 312,516 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,166,897 del già cons. 5 0|0), per L. 52.50 - 49, al nome di Storti *Emilio* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Pallanza (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Storti *Angelo-Gregorio-Emilio* di Giovanni, minore, ecc. (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 agosto 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 6 agosto, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.92 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 6 agosto occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

5 agosto 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	103 80 62	101 92 62	103 43 83
3 1/2 % *netto*.	102 75 73	101 00 73	102 41 49
3 % *lordo*....	70 25 28	69 05 28	69 41 67

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906 n. 522;

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 403, riguardante provvedimenti per il Real corpo del genio civile e per il personale aggiunto e provvisorio dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del genio civile;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 26 febbraio 1905 n. 71;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli a n. 60 posti di ingegnere allievo nel Real corpo del genio civile, con lo stipendio annuo di L. 3000, fra i laureati in ingegneria nelle RR. scuole di applicazione, nei politecnici, e nelle scuole superiori politecniche, che, abbiano riportato non meno di 85 punti su cento nell'esame di laurea e di 80 in media, separatamente, in ciascun anno dell'ultimo triennio.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non più tardi del 1° settembre 1908, presentare domanda su carta da bollo di L. 1.00 scritta e sottoscritta di proprio pugno, al segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici, indicandovi:

a) il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni;

b) se ha fatto i corsi secondari classici oppure tecnici e in quali scuole. Dovrà inoltre dichiarare di assoggettarsi alle nuove norme che fossero adottate circa l'ordinamento delle pensioni.

Art. 3.

Alla domanda i candidati dovranno unire i seguenti certificati in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato del sindaco del Comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale) od atto di notorietà dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano:

Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità;

b) atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale), comprovante che il concorrente non ha oltrepassato il trentesimo anno di età, alla data del presente decreto;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto) e di data non anteriore di due mesi a quella del presente decreto;

d) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale del luogo di nascita, anch'esso di data non anteriore di due mesi alla data del presente decreto;

e) la prova di aver adempiuto alle prescrizioni della legge per la leva;

f) il certificato medico (legalizzato dal sindaco o dal prefetto) di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni fisiche o da infermità; di data non anteriore di due mesi a quella del presente decreto;

g) il diploma originale d'ingegnere rilasciato da una scuola di applicazione o da altro degli Istituti indicati all'art. 1;

h) i certificati dei punti riportati in tutte le materie di studio presso le Università, e presso le scuole od Istituti sopraindicati;

i) i certificati comprovanti i servizi eventualmente prestati in Amministrazioni dello Stato ed in uffici governativi.

Potranno inoltre essere prodotti tutti quei documenti autenticati che valgano a provare la pratica fatta dal concorrente in amministrazioni private, e dai quali risultino la durata e la natura di tali servizi ed il modo in cui furono compiuti, nonchè le eventuali pubblicazioni.

I documenti di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *f*, e quelli indicati nel precedente capoverso dovranno essere stesi su carta da bollo di L. 0 50.

Art. 4.

I concorrenti che provino di essere impiegati di ruolo di una altra amministrazione dello Stato, potranno esentarsi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*, *c*, *d*, *e*, dell'art. 3.

Art. 5.

Non saranno ammessi al presente concorso coloro che si siano già presentati infruttuosamente due volte ad esami di concorso per il conferimento di posti di ingegnere allievo del genio civile (art. 34 del testo unico 3 settembre 1906, n. 522, art. 35, regolamento 26 febbraio 1905, n. 71).

Art. 6.

Verranno respinte le domande che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o saranno mancanti di alcuno dei documenti prescritti.

Art. 7.

Le nomine saranno disposte su conforme parere del Comitato del personale del Genio civile, che giudicherà sulle domande dei candidati ammessi al concorso, determinandone la graduatoria,

per la quale sarà titolo di preferenza il servizio tecnico prestato odevolmente in uffici governativi.

Art. 8.

Per mezzo delle prefetture il Ministero farà conoscere ai candidati le sue determinazioni in ordine alle domande da essi presentate.

Roma, 23 luglio 1908.

Il ministro
BERTOLINI.

4

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522.

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 403, concernente provvedimenti per il Real corpo del genio civile e per il personale aggiunto e provvisorio dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del genio civile;

Visto il Regolamento approvato con R. decreto 26 febbraio 1905, n. 71;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per esame a 20 posti di aiutante di 3ª classe nel R. corpo del genio civile, con l'annuo stipendio di L. 2,000.

Per ottenere la nomina i concorrenti dovranno riportare complessivamente negli esami almeno 175 punti sul massimo di 260

Il Ministero si riserva la facoltà di nominare ai posti di aiutante di 3ª classe, che oltre ai 20 sovraindicati, e salvo quelli che potranno spettare agli ufficiali idraulici, si rendessero vacanti fino al 30 giugno 1909, quei candidati che nella prova di esame avranno conseguito l'idoneità e raggiunto il minimo dei punti suaccennati.

Art. 2.

L'esame è scritto ed orale.

Le prove scritte avranno luogo presso gli uffici del Genio civile di Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Lecce, Catanzaro, Palermo e Cagliari, ed avranno principio il 16 novembre 1908.

L'esame orale avrà luogo presso il Ministero dei lavori pubblici nel giorno che verrà fatto conoscere ai candidati con apposito avviso.

Art. 3.

Chiunque intenda di presentarsi al concorso dovrà entro i 16 ottobre 1908 far pervenire la relativa domanda scritta di proprio pugno, in carta da bollo da L. 1, al segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici, nella quale quale dovrà:

1° indicare chiaramente il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio, al quale devono essere indirizzate le occorrenti comunicazioni;

2° dichiarare in quale delle città suindicate egli intenda sostenere le prove scritte d'esame;

3° dare un breve cenno della pratica eventualmente fatta nella compilazione di progetti e nella esecuzione dei lavori, con ogni altra notizia che ritenga apportuna per far conoscere le sue speciali attitudini.

Il concorrente dovrà inoltre dichiarare di assoggettarsi, per quanto concerne il diritto alla pensione, a quelle norme che, a modificazione delle vigenti, saranno per legge stabilite.

Art. 4.

Alla detta domanda i candidati dovranno unire la propria fotografia (formato visita) con la firma, ed i seguenti certificati in forma autentica e debitamente legalizzati;

a) certificato del sindaco del Comune di origine od atto di notorietà, legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane quand'anche manchino della naturalità.

b) atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale, comprovante che il candidato non ha oltrepassato il trentesimo anno di età alla data del presente decreto e avrà compiuto il diciottesimo entro il termine stabilito per gli esami scritti;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza, legalizzato dal prefetto, e di data non anteriore di due mesi a quella del presente decreto;

d) certificato di penalità, rilasciato dal tribunale civile e penale del luogo di nascita, anch'esso di data non anteriore di due mesi a quella del presente decreto;

e) la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge per la leva;

f) il certificato medico di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni fisiche o da infermità, di data non anteriore di due mesi a quella del presente decreto, legalizzato dal sindaco o dal prefetto;

g) in originale la patente di perito agrimensore o la licenza dalla sezione speciale di costruzioni o di fisico-matematica, rilasciata da un Istituto tecnico del Regno, oppure il diploma dell'Istituto forestale di Vallombrosa ovvero il diploma rilasciato dalle scuole minerarie di Caltanissetta, Agordo ed Iglesias;

h) i certificati dei punti riportati nelle singole materie di studio, sia negli Istituti tecnici, sia in altre Scuole superiori; le prove degli studi diversi compiuti e dei lavori eseguiti.

Oltre i suddetti documenti, possono essere presentati disegni di costruzione, purchè siano firmati dai professori e vidimati dal direttore dell'Istituto, nel quale il concorrente ha compiuto i suoi studi.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), dovranno essere stesi su carta da bollo da L. 0.50.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo, in servizio attivo, di un'Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*).

Art. 5.

Verranno assolutamente respinte le domande di coloro che in due precedenti successive prove non abbiano ottenuta l'idoneità (art. 35 del testo unico 3 settembre 1906, n. 522), nonchè quelle che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o saranno mancanti di alcuno dei documenti prescritti.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 6.

Spirato il termine per la presentazione delle domacde, il Ministero farà pervenire ai concorrenti, la cui istanza sarà riconosciuta regolare, l'invito a presentarsi agli esami.

Art. 7.

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1° componimento di lingua italiana;

2° aritmetica ed algebra elementare, inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado a una incognita, geometria elementare piana e solida, trigonometria rettilinea, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;

3° disegno lineare, topografico ed architettonico;

4° costruzioni civili, stradali e idrauliche.

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie precedenti, anche le seguenti:

5° geometria pratica, uso degli strumenti topografici, loro correzione, rilievi planimetrici ed altimetrici ordinari, tracciamenti di campagna;

6° leggi sul servizio delle opere pubbliche;

7° lettura di lingua francese e traduzione del francese in italiano.

Art. 8.

Gli esami scritti ed orali avranno luogo sotto l'osservanza delle disposizioni risultanti dal titolo II, capo 3°, del regolamento 26 febbraio 1905, n. 71.

Roma, 23 luglio 1908.

Il ministro
BERTOLINI.

4

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE PRIVATIVE

Amministrazione del lotto pubblico

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 383 in Tropea (compartimento di Palermo) in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1905-1906 — Riscossioni L. 15,386 00 — Aggio lordo L. 1,638.

Esercizio 1906-1907 — Riscossioni L. 14,745 00 — Aggio lordo L. 1,574.00.

Esercizio 1907-1908 — Riscossioni L. 24,118 00 — Aggio lordo L. 2,470.00.

Media annuale delle riscossioni L. 18,083.00 — Media annuale dell'aggio lordo L. 1,894.00.

Il concorso è aperto, a titolo di promozione, fra i ricevitori del lotto che a tutto il giorno 9 settembre 1908, termine utile per la presentazione delle domande, contino almeno un triennio di gestione personale continuata nel Banco di cui sono titolari e godano di un aggio medio effettivo non inferiore a L. 394.

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato corrispondente al capitale di L. 1395.

Ai sensi della legge 22 luglio 1906, n. 623, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco oltre le L. 1500 verrà attribuito alla Cassa sovvenzioni e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del fondo di previdenza.

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale ed alla condizione di mantenere aperta al pubblico la collettoria di Briatico la cui riscossione média annuale è stata nell'ultimo triennio di L. 1246.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, 31 luglio 1908.

Il direttore capo della divisione VI
A. BINI.

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 222 in Gargnano (compartimento di Milano), in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1905-1906 — Riscossioni L. 11,208 — Aggio lordo L. 1,221.

Esercizio 1906-1907 — Riscossioni L. 8,945 — Aggio lordo L. 984.

Esercizio 1907-1908 — Riscossioni L. 7,777 — Aggio lordo L. 855.

Media annuale delle riscossioni L. 9,310 — Media annuale dell'aggio lordo L. 1,020.

Il concorso è aperto fra i commessi di carriera (reggenti, gerenti, commessi e collettori del lotto) che a tutto il giorno 9 settembre 1908, termine utile per la presentazione delle domande contino almeno 5 anni di servizio stabile e si trovino nelle altre condizioni volute dal regolamento per esservi ammessi.

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato corrispondente al capitale di L. 720.

Ai sensi della legge 22 luglio 1906, n. 623, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco oltre le L. 1500 verrà attribuito alla Cassa sovvenzioni e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del fondo di previdenza.

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, 31 luglio 1908.

Il direttore capo della divisione VI
A. BINI.

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 180 in Pomigliano d'Arco (compartimento di Napoli) in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1905-1906 — Riscossioni L. 20,071 — Aggio lordo L. 2,376.

Esercizio 1906-1907 — Riscossioni L. 24,224 — Aggio lordo L. 2,481.

Esercizio 1907-1908 — Riscossioni L. 21,600 — Aggio lordo L. 2,244.

Media annuale delle riscossioni L. 22,965 — Media annuale dell'aggio lordo L. 2,367.

Il concorso è aperto fra i commessi di carriera (reggenti, gerenti, commessi e collettori del lotto) che a tutto il giorno 9 settembre 1908, termine utile per la presentazione delle domande, contino almeno 15 anni di servizio stabile e si trovino nelle altre condizioni volute dal regolamento per esservi ammessi.

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato corrispondente al capitale di L. 1,770.

Ai sensi della legge 22 luglio 1906, n. 623, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco oltre le L. 1,500, verrà attribuito alla Cassa sovvenzioni e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del fondo di previdenza.

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, 31 luglio 1908.

Il direttore capo della divisione VI
A. BINI.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

In questi ultimi giorni la stampa francese ed inglese aveva sparsa la voce che la Germania era ostile al nuovo atteggiamento costituzionale assunto dalla Sublime Porta. Contro questa voce insorgono ora i giornali germanici.

La *Morgenpost* scrive a questo proposito:

« La Germania per molti anni fu detta l'unica amica della Turchia in Europa. Si è detto sempre che i turchi sarebbero stati cacciati dall'Europa e confinati nel loro territorio asiatico, se la Germania non avesse sostenuto il Sultano. Ora la stampa straniera, da che il Sultano ha rimesso in vigore la costituzione, asserisce quotidianamente che la Germania è divenuta ostile alla Turchia, ma che in Turchia non si sia malcontenti della condotta tedesca lo ha dimostrato la popolazione di Costantinopoli soffocando i tentativi di dimostrazioni antitedesche del 1° agosto. Essa crede che la Germania è l'unica nazione che non abbia interessi in Turchia ».

La *Kölnische Zeitung* è ancora più ricisa.

« Da varie parti – scrive il giornale ufficioso – si cerca dipingere la Germania come nemica della nuova èra della Turchia. La Germania ha dimostrato da varî anni che il non intromettersi nelle questioni turche era il modo migliore per non incappare in difficoltà. Questa idea non si muta, e nessuno più della Germania sarà lieto quando la Turchia con le proprie forze saprà creare la pace, ristabilire l'ordine del paese e instaurare una soddisfacente amministrazione pubblica ».

Anche la *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* si esprime nel medesimo senso.

« Noi desideriamo – essa scrive – la Turchia un popolo forte e libero sotto un Sovrano illuminato e saggio ».

La *Täglische Rundschau* è addirittura furibonda contro le voci malevoli messe in giro di ostilità germanica alla costituzione turca.

« Coloro che ordiscono queste falsità la smettano – essa dice – perchè i malumori fomentati da loro potrebbero rivolgersi contro loro stessi ».

La *Berliner Tageblatt* si esprime egualmente, ma con esempi tipici.

« La Germania – scrive l'autorevole giornale berlinese – guarda agli avvenimenti di Turchia come un ruminante nel prato guarda il passaggio d'un treno. Nessuno sa dire se questa libertà turca oltrepasserà la luna di miele. Troppo disparate sono le opinioni sulle possibili conseguenze dei nuovi mutamenti ».

* * *

Telegrafano da Bruxelles al *Temps*, in data 3 corrente, che il Governo belga ha pubblicato i documenti diplomatici, relativi al Congo, scambiati tra i Gabinetti di Bruxelles, di Londra e di Washington. Risulta da questi documenti che gli Stati Uniti approvano le suggestioni dell'Inghilterra, tendenti ad invitare il Belgio a sopprimere il lavoro forzato al Congo, quand'esso si sarà annesso lo Stato indipendente.

Il *memorandum* constata il buon effetto prodotto dalla pubblicazione della corrispondenza diplomatica e prende atto delle assicurazioni date dal Governo belga in ciò che concerne il miglioramento della sorte degli indigeni e la estensione del sistema della libertà economica il più presto possibile.

Il Gabinetto di Londra non insiste sulla fissazione di una data per la soppressione dell'imposta sul lavoro, dato che siano prese misure senza dilazione per migliorare la sorte degli indigeni.

Il Governo britannico desidera ottenere dichiarazioni precise sulle misure che il Belgio conta di prendere per realizzare la sua intenzione di rispettare i diritti convenzionali esistenti.

Il *memorandum* belga non contesta all'Inghilterra il diritto di esaminare se gli interessi legittimi inglesi saranno lesi dal passaggio. Non dubita che questo passaggio non sia accolto in Inghilterra senza restrizione; ma trova difficile d'indicare con qualche precisione, prima della ripresa, le misure che il Belgio si propone di prendere in favore degli indigeni. Esso tenderà la mano alla esecuzione del decreto sulla estensione delle terre da attribuisi ai nativi. Non permetterà alle Compagnie concessionarie di mancare ai principî di libertà del lavoro e ai diritti degli indigeni di disporre i prodotti del suolo che sarà loro attribuito.

In ciò che concerne l'arbitrato, il Belgio è favorevole al principio; ma esso non potrebbe, da solo, fra le potenze firmatarie dell'Atto di Berlino, prendere un impegno in questo senso. Esso crede che l'Atto di Berlino, essendo un trattato collettivo, dovrebbe essere interpretato nel senso che l'applicazione della decisione arbitrale non avrebbe luogo se non dopo l'adesione delle altre potenze posseditrici nel bacino convenzionale.

Tuttavia il Governo belga non nasconde le sue preferenze per l'intesa diretta fra tutte le potenze posseditrici dei territori nel bacino del Congo.

Il tono generale delle corrispondenze scambiate è molto benevolo.

* * *

Il Governo provvisorio americano della Grande Antilla ha cominciato a procedere alle elezioni, con le quali deve organizzarsi gradatamente il Governo autonomo di Cuba libera.

Le elezioni, che hanno avuto luogo lunedì scorso all'Avana, sono state assolutamente pacifiche. Secondo il *New York Herald*, il generale Asbert, candidato liberale, è stato eletto governatore dell'Avana, e Cardenas sindaco di questa città.

Tutti i partiti riconoscono la sincerità delle elezioni.

Il presidente degli Stati Uniti d'America, Roosevelt, ha telegrafato le sue felicitazioni a Magoon, governatore americano della Grande Antilla, felicitando nello stesso tempo il popolo cubano per aver dimostrato che è capace di avere il *self government.*

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. A. R. il duca di Aosta giunse ieri mattina in Roma.

S. A. R. si recò al Quirinale.

Ospite. — Ieri, a mezzogiorno, giunse ad Ancona da Bari, il piroscafo *Bosnia* con a bordo Selim Melhamè pascià e la sua famiglia.

Selim Melhamé è partito col diretto delle 13 per Firenze, donde si recherà a Vallombrosa.

Per le Esposizioni e i festeggiamenti di Faenza e Piacenza. — Un comunicato della Società degli agricoltori italiani informa che si possono ottenere rilevanti facilitazioni sui prezzi di viaggio iscrivendosi al Congresso agrario nazionale di Faenza-Rimini, che avrà luogo dal 29 agosto al 5 settembre e che è stato indetto dalla Società degli agricoltori italiani (Roma, via Stelletta, 23), la quale accetta iscrizioni anche da chi non è socio mediante il pamento di L. 5.

Tale iscrizione dà diritto a ricevere gli atti del Congresso od un libretto per riduzioni ferroviarie fino al 60 0[0, valevole dal 20 corrente al 20 settembre, e provvisto di 3 scontrini che permettono di fare, oltre quello a Faenza ed a Rimini, altri viaggi in qualunque parte d'Italia.

Per l'uso di questi libretti non è fatta eccezione per le diverse parti d'Italia, nè per località di principale o di secondaria importanza.

*** Il Comitato per l'Esposizione di Faenza comunica aver deciso di prorogare per alcuni dei prestabiliti viaggi collettivi la data della chiusura delle iscrizioni. Epperò rettifichiamo come segue quanto su l'argomento abbiamo pubblicato.

Il giorno della chiusura delle iscrizioni è il 15 agosto per i partenti da Roma; il 16 id. per quelli da Padova e il 20 id. per i partenti da Milano.

La cerimonia d'apertura dell'Esposizione avrà luogo il giorno 15 corrente e la direzione delle ferrovie dello Stato ha accordato il ribasso del 40 0[0 alle principali città della Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia, Romagna e Toscana, dando ai biglietti, di andata e ritorno, la validità di 8 giorni.

Nelle riviste. — La pubblicazione mensile torinese: *La fotografia artistica* dedica il numero del luglio decorso alla continuazione della illustrazione della 2ª esposizione quadriennale di Belle arti aperta nella metropoli subalpina. È una serie di splendide fotoincisioni, riproducenti i principali lavori di pittura e scultura della riuscita mostra. Il testo del numero che abbiamo sottocchi completa con note di critica, intelligente e serena le illustrazioni concorrendo a rendere vieppiù degna di elogio la nuova puntata dell'artistica rivista.

Movimento commerciale. — Il 4 corrente furono caricati a Genova 1114 carri, di cui 441 di carbone pel commercio e 141 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 425, di cui 82 di carbone pel commercio e 117 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona ne furono caricati 339, di cui 240 di carbone pel commercio e 20 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 140, di cui 45 di carbone pel commercio; e a Spezia 123, di cui 105 di carbone pel commercio e 7 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina mercantile. — Il *Città di Torino*, della Veloce, ha transitato il 5 corr. da Tangeri, diretto all'America centrale.

Da Teneriffa ha proseguito per Rio Janeiro e Buenos Aires il *Toscana*, della Società «Italia». — Da Capo Sagres ha transitato l'*Ancona*, della stessa Società. — Il *Tommaso di Savoia*, del Lloyd Sabaudo, è partito da Tarragona per Buenos Aires.

ESTERO.

Linee automobilistiche e ferroviarie nel Trentino. — Nel Trentino vennero da poco istituite quattro linee automobilistiche, esercitate dallo Stato, per favorire il movimento dei forestieri.

La prima è quella di Egna, Valle d'Adige, che arriva fino a Pradazzo.

La seconda si inoltra in Valle di Fiemme, fino a Pradazzo; tosto supera il passo Rolle (metri 2000 circa) e mette capo a San Martino di Castrozza, nella valle del Cismon.

La terza da Bolzano, per valle di Fiemme, toccando Moena, supera il passo Pordoi (metri 2000 circa) e si porta a Livinallongo nella valle del Cordevole, a pochi passi da Caprile (Belluno).

La linea unisce direttamente la valle del Cordevole con quella del Cismon, cioè Livinallongo e San Martino di Castrozza, attraverso i due passi Pordoi e di Rolle.

La linea prima, cioè la Egna-Prodazzo, è destinata al servizio estivo ed invernale con tariffe popolari. Le altre tre linee hanno carattere turistico e quindi funzionano, per ora, solo nei tre mesi estivi.

L'importazione delle uova a Parigi. — La relazione municipale sui servizi di vettovagliamento di Parigi, nel 1907, dice che le uova portate su quel mercato raggiunsero i 33 milioni di chilogrammi, ossia mezzo milione più che nel 1906. Di tutte queste uova, il 15 per cento furono di provenienza straniera, con un totale di chilogrammi 5,334,000.

Ora è da notare che tale importazione sul mercato di Parigi di uova straniere, supera quella del 1906 di oltre ottocentomila chilogrammi: e secondo ogni probabilità, questa progressione andrà accettuandosi posto che dal principio dell'anno ad oggi l'importazione delle uova in Francia è aumentata.

L'Italia ha importato sul mercato di Parigi l'anno scorso solo 45 mila chilogrammi d'uova, mentre l'Egitto ne ha importati 114,300, la Bulgaria 494,000, l'Austria 504,800 e la Russia 4,115,600.

Havvi, quindi, un largo campo aperto ad un ramo delle nostre esportazioni alimentari.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 5. — Il comandante della gendarmeria dell'isola di Rodi, generale Schein Pascià, si è rifugiato in una casa ove hanno sede l'Agenzia consolare italiana e il Viceconsolato inglese.

VICTORIA (Columbia britannica), 5. — Il numero dei morti nella catastrofe di Fernie sarebbe di settanta.

Le perdite subite dalla Compagnia di assicurazione ascenderebbero a circa cinque milioni e mezzo di dollari.

Sono bruciate settemila case.

COSTANTINOPOLI, 5. — Ieri, per la prima volta, l'aspetto delle vie, specialmente davanti alla Porta, è tornato calmo.

Secondo i giornali turchi, il primo segretario del Sultano, Tahsin Pascià, ed il ciambellano Raghib Pascià sono stati destituiti.

Ochevad Bey è stato nominato, secondo alcuni primo e secondo altri secondo segretario del Sultano.

L'*Ikdam*, commentando le dimissioni del ministro della marina, dice di vedere in esse la rinuncia del Sultano al diritto di nominare direttamente il ministro della marina ed esprime la speranza che sia così anche del ministro della guerra.

Secondo i giornali, Arif Pascià è stato incaricato dell'*interim* della marina.

BELGRADO, 5. — Sokodovic, Dovezenski, Dolgatch, Markovic, Kristic, Skoplyantche e Petchanetz, capi delle bande serbe in Macedonia, che si erano rifugiati in Serbia, si sono recati a visitare il ministro turco a Belgrado, Fetti Pascià, al quale hanno dichiarato che col ristabilimento della Costituzione in Turchia

la loro azione in difesa della popolazione serba in Macedonia contro le bande straniere è finita e che perciò essi depongono le armi e tornano alle loro case in Turchia.

Fetti Pascià li ha cordialmente accolti ed ha loro augurato il buon viaggio.

I capi delle bande serbe saranno ricevuti in Turchia con gli onori militari.

Molte bande serbe hanno già deposto le armi in segno di rispetto verso la costituzione ristabilita e sono state salutate con entusiasmo dalla popolazione turca.

Così l'azione delle bande serbe in Turchia è terminata.

COSTANTINOPOLI, 5. — Il *Tanin* pubblica un proclama del Comitato ottomano « Unione e progresso » il quale esorta la popolazione, in nome della salvezza del paese, ad obbedire ai consigli del Comitato. Coloro che non faranno ciò, saranno considerati traditori.

Il Comitato dice di desiderare vivamente che regni l'accordo tra il Governo e la nazione, mediante la reciproca osservanza della costituzione ed esorta il popolo ad obbedire ad ogni comunicazione fatta dal Governo, nei limiti della legge.

COSTANTINOPOLI, 5. — Ahmed pascià, capo degli equipaggi e del materiale della marina turca, è stato arrestato.

PARIGI, 5. — I giornali pubblicano il seguente dispaccio da Echterdingen:

Alle 2 pom. in seguito ad una violenta tempesta, il dirigibile *Zeppelin* è stato strappato dalle sue ancore. Il pallone, mentre era trasportato in aria dalla tempesta, si è incendiato ed è rimasto distrutto.

Parecchie persone sono ferite. Il conte Zeppelin è incolume, ma affranto per l'infortunio avvenuto.

ECHTERDINGEN (Stuttgart), 5. — Il pallone *Zeppelin*, durante un uragano scatenatosi alle ore tre del pomeriggio, ruppe gli ormeggi, si incendiò, esplose e rimase completamente distrutto.

Il conte Zeppelin è sano e salvo.

ECHTERDINGEN, 5. — Ecco come è avvenuta la catastrofe del dirigibile Zeppelin:

All'avvicinarsi della tempesta si è alzato un vento impetuoso Una delle navicelle è stata lanciata in aria e mentre ricadeva sul suolo uno dei motori ha esploso appiccando il fuoco alla parte corrispondente del dirigibile.

Parecchi soldati incaricati di tenere le corde della navicella sono stati sollevati in aria con essa, rimanendo gravemente feriti in seguito all'esplosione.

Il conte Zeppellin, profondamente addolorato per la perdita del lavoro dell'intera sua vita annientato in un istante, è stato condotto qui in automobile.

S'ignora tuttora il numero dei feriti.

Al momento della catastrofe quaranta o cinquantamila persone si trovavano presenti.

L'aereostato trascinato dalla tempesta ha continuato a bruciare in aria ed è rimasto completamente distrutto.

BERLINO, 5. — Il segretario di Stato per l'interno, Bethmann Holweg, d'accordo con tutti i capi degli altri uffici interessati, ha inviato al conte Zeppelin 500,000 marchi, già in precedenza stanziati nel bilancio dell'impero del 1908, come indennizzo per gli studi ed i sacrifici, che egli ha fatto per l'incremento e costruzione dei dirigibili.

BRUXELLES, 5. — *Camera dei rappresentanti.* — Continua la discussione della Carta coloniale.

Si approvano gli articoli 3 e 4, i quali stabiliscono che il governatore del Congo deve vegliare al miglioramento delle condizioni degli indigeni, alla soppressione della poligamia, allo sviluppo della proprietà e deve favorire tutte le imprese religiose, scientifiche umanitarie.

I missionari cristiani, gli scienziati e gli esploratori godranno di una protezione speciale.

Si approva l'art. 5, il quale stabilisce che il Re esercita un potere legislativo per mezzo di decreti, tranne nella speciale materia che sarà regolata dalle leggi. I decreti saranno emessi in seguito a proposta delle colonie.

Nessun decreto sarà reso obbligatorio prima della sua pubblicazione.

Si approva indi l'art. 6, che determina il potere esecutivo del Re ed i poteri delle Corti e dei tribunali.

La Camera delibererà domani circa la proposta di rinvio della discussione al prossimo ottobre.

COSTANTINOPOLI, 5. — Le dimissioni del Gran Visir e dell'intero Gabinetto sono state accettate.

Le trattative per la costituzione del nuovo Gabinetto continuano ad Yildiz Kiosk.

Si attende per domani la soluzione della crisi.

COSTANTINOPOLI, 5. — Kiamil Pascià sarebbe stato incaricato di costituire il nuovo Gabinetto.

Alle ore 5 pom. si trovavano riuniti al Yildiz Kiosk Said Pascià, Kiamil Pascià, lo Sheik ul Islam ed il ministro della giustizia.

Si attendono importanti deliberazioni.

Secondo una edizione straordinaria dei giornali turchi l'ex-ministro della marina, Rahmi Pascià, sarebbe stato arrestato dalla polizia e dalla folla mentre tentava d'imbarcarsi.

Si dice che l'ex-ministro Memouch sia stato trasportato al posto di polizia.

Si crede che Tahsin Pascià, Raghib Bey ed Eboukhouda subiranno la stessa sorte.

STOCCOLMA, 5. — L'Imperatore e l'Imperatrice di Germania sono partiti alle 6.30 pom. dopo essersi cordialmente congedati dal Re e dalla Regina.

COSTANTINOPOLI, 5. — Nei circoli della Porta si assicura che le dimissioni del gran visir sono state provocate dall'attitudine dello Cheik ul Islam, della stampa, del Comitato dei giovani turchi e dell'opinione pubblica contro l'ultimo editto del Sultano, che sarebbe opera esclusiva del gran visir ed il cui articolo 10° è considerato come una violazione della costituzione.

Ieri mattina lo Cheik ul Islam ha spiegato al Sultano la situazione, dichiarandogli che non poteva più restare al Ministero, con un gran visir, che malgrado le assicurazioni ed il giuramento prestato viola la costituzione.

Verso sera il Gran Visir ha sottoposto al Sultano le sue dimissioni e quelle dell'intero Gabinetto, motivandole col fatto che l'editto imperiale ha sollevato il malcontento dell'opinione pubblica. Verso mezza notte il Sultano ha accettato le dimissioni.

Da questa mane lo Cheik ul Islam, l'ex Gran Visir e Kiamil Pascià si trovavano riuniti al Yldiz Kiosck per conferire intorno alla costituzione del nuovo Gabinetto.

Anche Rechil Pascià, ex prefetto di Costantinopoli è stato arrestato.

LISBONA, 5. — *Camera dei pari.* — L'ex-ministro delle finanze, Cunha, dichiara di avere anticipato alla Casa Reale 210 contos di reis. Ritiene che ciò sia un crimine del quale si riconosce colpevole e di cui si sottopone a tutte le conseguenze.

LISBONA, 5. — *Camera dei deputati.* — Si approva una proposta colla quale si autorizza la Camera a tenere sedute notturne per la discussione dei bilanci.

Si approva poi un progetto che autorizza il Governo a concedere a qualunque nazione il trattamento della nazione la più favorita nella conclusione di nuovi trattati di commercio.

COSTANTINOPOLI, 5. — Il cambiamento di linguaggio della stampa è dovuto alla pressione del Comitato dei giovani turchi.

Si assicura che Fehim pascià, esiliato, sarebbe stato assassinato fra Jenicheir e Brussa

TANGERI, 5. — Bu Auda ha attaccato ieri sera nel villaggio

di Aui Alufa, nel Garb, i partigiani di Raisuli, che manifestavano sentimenti ostili.

Il villaggio è stato razziato ed incendiato.

Raisuli si è presentato oggi alla Legazione inglese a Tangeri con 50 cavalieri armati ed ha chiesto la restituzione dei beni, che gli sono stati tolti, minacciando in caso contrario di rinunziare alla protezione inglese o di ricominciare l'antica vita.

BUDAPEST, 5. — I giornali hanno da Zagabria che a Iochane, nel Comitato di Lika, gli abitanti, in seguito al divieto ufficiale, stante la scarsezza dei foraggi, di condurre il bestiame ai pascoli, si sono ribellati ai gendarmi. Questi, nel conflitto, hanno dovuto fare uso delle armi.

Alcuni rivoltosi sono rimasti uccisi e parecchi feriti gravemente.

Sono stati operati parecchi arresti.

COSTANTINOPOLI, 6. — Il Sultano riceverà domani in udienza il nuovo ambasciatore d'Inghilterra a Costantinopoli.

Secondo i giornali, Mehemed Ali Bey, ministro a Washington e figlio del fuggiasco Izzet pascià, sarebbe stato sostituito nelle sue funzioni.

L'ambasciatore di Turchia a Teheran ha ricevuto dallo Scià una dichiarazione, considerata qui come soddisfacente, secondo la quale lo Scià è fermamente risoluto a far sì che il Parlamento persiano si riunisca alla data fissata.

La colonia persiana a Costantinopoli si riunirà domani per prendere visione del dispaccio dell'ambasciatore, contenente tale dichiarazione.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

5 agosto 1908

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	756 90.
Umidità relativa a mezzodì	33.
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvolo
Termometro centigrado	massimo 30.0 minimo 18.0.
Pioggia in 24 ore	—

5 agosto 1908

In Europa: pressione massima di 765 al NW dell'Inghilterra. minima di 745 sul centro della Russia.

In Italia nelle 24 ore: barometro lievemente aumentato sul versante orientale della Sicilia; diminuito altrove fino a 5 mm. in Piemonte; temperatura quasi ovunque leggermente aumentata; venti deboli in prevalenza settentrionali.

Barometro: quasi generalmente livellato intorno a mm. 762.

Probabilità: cielo sereno sull'Italia inferiore, vario altrove; temporali sparsi; venti deboli o moderati in prevalenza del terzo quadrante; mare quasi calmo.

BOLLETTINO METEORICO

dall'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 5 agosto 1908

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente — Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente — Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	$^1/_4$ coperto	calmo	27 4	20 6
Genova	coperto	calmo	27 9	21 4
Spezia	sereno	calmo	29 3	18 2
Cuneo	coperto	—	27 0	17 6
Torino	$^3/_4$ coperto	—	27 2	18 4
Alessandria	$^1/_4$ coperto	—	28 7	16 7
Novara	sereno	—	30 0	20 5
Domodossola	$^3/_4$ coperto	—	26 8	15 0
Pavia	coperto	—	30 0	16 4
Milano	$^3/_4$ coperto	—	30 8	19 0
Como	—	—	—	—
Sondrio	sereno	—	27 5	16 0
Bergamo	$^3/_4$ coperto	—	25 3	18 0
Brescia	$^3/_4$ coperto	—	27 9	17 7
Cremona	$^3/_4$ coperto	—	28 7	17 7
Mantova	$^1/_2$ coperto	—	28 0	18 0
Verona	sereno	—	29 5	17 4
Belluno	$^3/_4$ coperto	—	25 8	15 0
Udine	$^1/_4$ coperto	—	26 6	15 6
Treviso	sereno	—	29 3	18 8
Venezia	$^1/_2$ coperto	calmo	26 0	20 2
Padova	sereno	—	27 1	16 6
Rovigo	$^1/_2$ coperto	—	29 7	18 8
Piacenza	$^3/_4$ coperto	—	26 7	15 9
Parma	$^1/_4$ coperto	—	28 0	18 6
Reggio Emilia	$^1/_4$ coperto	—	27 2	16 4
Modena	sereno	—	27 1	18 1
Ferrara	sereno	—	27 3	17 3
Bologna	sereno	—	27 0	20 4
Ravenna	sereno	—	26 2	15 3
Forlì	sereno	—	26 0	15 0
Pesaro	sereno	calmo	25 9	14 5
Ancona	sereno	calmo	28 4	16 6
Urbino	nebbioso	—	24 0	16 2
Macerata	sereno	—	26 1	17 7
Ascoli Piceno	sereno	—	26 5	15 8
Perugia	sereno	—	23 0	17 4
Camerino	sereno	—	24 0	15 0
Lucca	sereno	—	29 1	15 9
Pisa	sereno	—	29 6	13 2
Livorno	sereno	calmo	28 1	17 0
Firenze	sereno	—	30 3	17 1
Arezzo	sereno	—	28 4	17 2
Siena	sereno	—	27 7	19 1
Grosseto	sereno	—	31 5	16 2
Roma	sereno	—	29 9	18 0
Teramo	sereno	—	27 5	14 4
Chieti	sereno	—	24 4	17 3
Aquila	sereno	—	25 6	13 4
Agnone	sereno	—	23 6	13 2
Foggia	sereno	—	26 8	21 3
Bari	sereno	legg. mosso	24 3	18 6
Lecce	$^1/_4$ coperto	—	27 0	18 9
Caserta	sereno	—	31 4	19 5
Napoli	sereno	calmo	29 0	21 1
Benevento	sereno	—	29 8	13 4
Avellino	sereno	—	26 0	9 8
Caggiano	sereno	—	24 0	15 2
Potenza	sereno	—	22 0	12 7
Cosenza	sereno	—	30 0	16 0
Tiriolo	sereno	—	23 8	15 3
Reggio Calabria	sereno	calmo	28 0	22 0
Trapani	sereno	calmo	27 1	22 3
Palermo	sereno	calmo	33 0	18 9
Porto Empedocle	sereno	calmo	28 0	23 0
Caltanissetta	sereno	—	23 5	20 5
Messina	sereno	calmo	29 7	21 0
Catania	sereno	calmo	30 0	21 3
Siracusa	$^3/_4$ coperto	calmo	29 3	22 5
Cagliari	sereno	legg. mosso	39 0	17 5
Sassari	sereno	—	27 9	20 1

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile.*